




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

## LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 2

Marzo – Aprile 2007





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVIII n. 2 MARZO - APRILE 2007

**XV Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 3242)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
DELINQUENZA MINORILE .....	9
<i>Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance .....</i>	<i>9</i>
Francia .....	11
DIRITTI DELL'UOMO .....	11
<i>Loi n. 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme .....</i>	<i>11</i>
Francia .....	12
MAGISTRATI .....	12
<i>Loi organique n. 2007-287 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats .....</i>	<i>12</i>
Francia .....	14
PROCESSO PENALE .....	14
<i>Loi n. 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale .....</i>	<i>14</i>
Germania .....	16
AVVOCATI .....	16
<i>Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft vom März 2007 - Legge sul rafforzamento dell'autonomia amministrativa dell'avvocatura .....</i>	<i>16</i>
Germania .....	18
LIBERTÀ VIGILATA .....	18
<i>Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007 - Legge di riforma della vigilanza sulla condotta e di modifica delle disposizioni sulla carcerazione preventiva supplementare .....</i>	<i>18</i>
Germania .....	20
MOLESTIE / DIRITTO PENALE .....	20
<i>Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen (40. StrÄndG) vom 22. März 2007 - Legge sulla punibilità di comportamenti molesti persistenti .....</i>	<i>20</i>

Regno Unito.....	22
GIUSTIZIA .....	22
<i>Establishing a Supreme Court for the United Kingdom</i> .....	22
Regno Unito.....	24
IRLANDA DEL NORD.....	24
<i>Northern Ireland (St Andrews Agreement) Act 2007</i> .....	24
Spagna.....	26
AUTONOMIA LOCALE .....	26
<i>Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía</i> .....	26
Spagna.....	28
IDENTITÀ SESSUALE / STATO CIVILE .....	28
<i>Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas</i> .....	28
Spagna.....	29
IMPIEGATI PUBBLICI.....	29
<i>Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público</i> .....	29
Spagna.....	31
PARITÀ UOMO-DONNA .....	31
<i>Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres</i> 31	31
Stati Uniti d'America.....	33
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE / DIFESA .....	33
<i>NATO Freedom Consolidation Act of 2007 (Public Law 110-17)</i> .....	33
<b>Politiche economiche</b> .....	35
Francia .....	37
TELEVISIONE DIGITALE.....	37
<i>Loi n. 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur</i> .....	37
Germania.....	39
TRASPORTI FERROVIARI - SICUREZZA .....	39
<i>Fünftes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften, vom 16. April 2007 - Quinta legge di modifica delle disposizioni concernenti le ferrovie</i> .....	39
Regno Unito.....	40
LEGISLAZIONE ECONOMICA .....	40
<i>Income Tax Act 2007</i> .....	40



Spagna.....	42
CONCORRENZA.....	42
<i>Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.....</i>	42
Spagna.....	44
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO.....	44
<i>Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.....</i>	44
Spagna.....	46
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI / PROFESSIONI LEGALI.....	46
<i>Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales .....</i>	46
<b>Politiche sociali.....</b>	<b>49</b>
Francia .....	51
ANZIANI .....	51
<i>Loi n. 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.....</i>	51
Francia .....	53
MINORI - TUTELA.....	53
<i>Loi n. 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance .....</i>	53
Francia .....	55
SANITÀ PUBBLICA.....	55
<i>Loi n. 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.....</i>	55
Germania.....	56
LAVORO A TEMPO DETERMINATO / ANZIANI .....	56
<i>Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen, vom 19. April 2007 – Legge sul miglioramento delle possibilità di occupazione per i più anziani.....</i>	56
Germania.....	58
LAVORO A TEMPO DETERMINATO / UNIVERSITÀ.....	58
<i>Gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der Wissenschaft, vom 12. April 2007 – Legge recante modifiche alle norme di diritto del lavoro in ambito scientifico.....</i>	58
Spagna.....	60
PARCHI NAZIONALI .....	60
<i>Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales .....</i>	60

Spagna.....	62
UNIVERSITÀ.....	62
<i>Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,</i> <i>de 21 de diciembre, de universidades .....</i>	62
Indice delle voci.....	65

## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2007.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un documento presentato dal Dipartimento per gli affari costituzionali del Regno Unito.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## DELINQUENZA MINORILE

***Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (J.O. del 7 marzo 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L>

La nuova legge apporta, innanzitutto, modifiche al Codice generale delle collettività territoriali, al Codice dell'azione sociale e delle famiglie e al Codice dell'educazione.

Per effetto di tali modifiche, il sindaco diventa nel territorio comunale l'organo centrale della politica di prevenzione, ferme restando le competenze delle autorità repressive (questore, magistratura e prefetto). La legge gli conferisce infatti poteri generali di impulso e di coordinamento dell'intera attività preventiva, in particolare nel campo della delinquenza minorile, e migliora l'informazione ad esso destinata, da parte delle succitate autorità della magistratura e della pubblica sicurezza, in merito ai provvedimenti in corso. La legge disciplina altresì i rapporti del sindaco con gli altri comuni, nel quadro degli organismi intercomunali, e con il livello territoriale superiore, rappresentato dal presidente del Consiglio generale del *Département*.

In tutti i comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti o che includono una cosiddetta "zona urbana sensibile", sarà obbligatoria l'istituzione di un "Consiglio locale di sicurezza e prevenzione della delinquenza", presieduto dal sindaco. Con delibera del Consiglio comunale, dovrà inoltre essere costituito un "Consiglio per i diritti e i doveri delle famiglie", presieduto anch'esso dal sindaco. Tale organismo avrà il compito di orientare e di seguire sotto il profilo preventivo le famiglie con figli minori in situazione di grave difficoltà.

Se accerta che la sicurezza, l'ordine o la tranquillità pubblici sono minacciati dall'assenza di sorveglianza dei genitori o dall'assenza di assiduità scolastica, il sindaco propone alla famiglia un "accompagnamento genitoriale" (art. L. 141-2 Codice dell'azione sociale e delle famiglie). Attraverso questo strumento la famiglia viene seguita in modo personalizzato con azioni di consiglio e di sostegno alla funzione educativa. A conclusione dell'accompagnamento, viene rilasciato ai genitori un attestato contenente l'impegno solenne ad osservare i loro obblighi.

Se invece i genitori rifiutano senza motivo legittimo l'accompagnamento genitoriale o lo eseguono in modo parziale, il sindaco investe il presidente del Consiglio generale del *Département*, il quale propone alla famiglia un "contratto di responsabilità genitoriale" (art. L. 222-4-1 Codice dell'azione sociale e delle famiglie). Oltre che per i motivi sopra indicati di mancata sorveglianza e di irregolarità scolastica, tale contratto viene proposto anche in caso di "comprovata turbativa al funzionamento di istituto scolastico".

Se i genitori rifiutano senza un motivo legittimo il contratto di responsabilità genitoriale o

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



se il presidente del Consiglio generale del *Département* accerta che gli obblighi genitoriali non sono stati rispettati, egli può chiedere agli organismi di prestazioni familiari la sospensione totale o parziale dei versamenti e, se del caso, adire l'autorità giudiziaria nei casi previsti dal codice penale (sussistenza di fattispecie di reato) e dall'art. 375-9-1 del codice civile (nomina da parte del Giudice dei minori di un delegato alle prestazioni familiari, estraneo alla famiglia).

Inoltre, il sindaco può istituire un "trattamento automatizzato di dati personali", compatibile con le regole della Commissione nazionale informatica e libertà (CNIL), finalizzato a monitorare l'assolvimento dell'obbligo e dell'assiduità scolastici da parte dei minori residenti nel comune. A tal fine la legge organizza i rapporti fra il sindaco e le scuole.

Inoltre gli operatori dell'assistenza sociale, altrimenti sottoposti al segreto professionale, possono condividere fra loro informazioni di natura confidenziale e trasmetterle al sindaco o al presidente del Consiglio generale del *Département*. Tali informazioni possono essere trasmesse al sindaco o al presidente quando l'aggravamento delle difficoltà sociali, educative o materiali di una persona o di una famiglia rende necessario l'intervento di più operatori diversi e la nomina di un loro coordinatore da parte del sindaco. Esse sono limitate a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento degli specifici compiti di assistenza sociale.

Ulteriori misure di legge sono previste, inoltre, nel controllo della delinquenza minorile, attraverso l'ampliamento degli strumenti alternativi alla pena.

Innanzitutto la "composizione penale", in precedenza riservata ai maggiorenni, è estesa ai minorenni dall'età di 13 anni, previa l'introduzione di adattamenti procedurali (accettazione da parte dei genitori, presenza obbligatoria di un avvocato, ecc). Si ricorda che il giudice può proporre la composizione penale a qualsiasi persona riconosca di aver commesso un reato e accetti la pena che le viene proposta. In tal caso non viene avviata l'azione penale.

Sono poi introdotte nell'Ordinanza 45-174 del 1945 sull'infanzia delinquente nuove misure alternative alla sanzione penale, allo scopo di ampliare gli strumenti a disposizione del Tribunale dei minori: stage di formazione civica; frequenza regolare di corsi scolastici o professionali sino alla maggiore età; consultazione di uno psichiatra o di uno psicologo; esecuzione di una misura comportante un'attività di inserimento scolastico o professionale durante il giorno; avvertimento solenne; svolgimento di lavori e compiti scolastici; collocamento in un istituto scolastico dotato di internato per la durata di un anno scolastico; collocamento in un istituto pubblico o privato di educazione abilitato a svolgere un lavoro psicologico, educativo e sociale riguardante i fatti commessi e situato lontano dal luogo di residenza.

Per quanto riguarda invece la prevenzione della delinquenza in generale, la nuova legge introduce norme volte a prevenire le turbative di vicinato e le relative minacce ai beni, tra le quali: abbassamento della maggioranza assembleare necessaria per la messa in sicurezza delle parti comuni dei condomini; partecipazione facoltativa dei comuni alle spese di portierato degli immobili; rafforzamento dei poteri dei proprietari nei confronti dei locatari in caso di turbativa di vicinato; aggravamento del reato di assembramento nelle parti comuni degli immobili recante impedimento alla libera circolazione delle persone; rafforzamento della legislazione sui cani pericolosi; sgombero forzato di uno stationamento di nomadi, con provvedimento del prefetto, senza autorizzazione preventiva del giudice.





Francia

Legge

## DIRITTI DELL'UOMO

***Loi n. 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (J.O. del 6 marzo 2007)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600165L>)

Le Nazioni Unite hanno sempre dedicato particolare attenzione alle istituzioni indipendenti specializzate nei diritti umani, sorte in più di cento paesi in tutto il mondo dopo la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Nel 1993 sono stati fissati i "Principi di Parigi" che definiscono l'oggetto di tali istituzioni e le principali garanzie di cui devono disporre per adempiere efficacemente il loro compito.

In Francia l'istituzione ad hoc è la *Commission nationale consultative des droits de l'homme*, disciplinata fino ad ora solo da un decreto, il *Décret* del 30 gennaio 1984.

La legge n 2007-292 consacra l'esistenza della *Commission*, ne definisce i compiti, fissa le condizioni di nomina dei suoi membri e le garanzie essenziali di cui beneficiano.

La *Commission* esercita, in completa indipendenza, un ruolo consultivo e di proposta nei settori dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario o dell'azione umanitaria e del rispetto delle garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle libertà pubbliche (art. 1).

Oltre ad assistere, su richiesta, il Primo Ministro e i ministri interessati con il suo parere su tutte le questioni di portata generale, rientranti nella sua sfera di competenze tanto sul piano nazionale che internazionale, la *Commission* può anche investirsi di propria iniziativa di tali questioni e richiamare pubblicamente l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle misure che ad essa appaiano favorire la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo.

La Commissione è composta da rappresentanti delle organizzazioni non governative specializzate nel campo dei diritti dell'uomo, da esperti appartenenti ad organizzazioni internazionali competenti in questi settori, da personalità qualificate, da rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali, del Mediatore della Repubblica, da un deputato, da un senatore e da un membro del Consiglio economico e sociale designati dalle loro rispettive assemblee (art. 1).

La legge precisa, infine, che i mandati dei membri in corso al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale continueranno ad essere esercitati fino alla scadenza del loro termine (art. 2).





Francia

Legge

## MAGISTRATI

### ***Loi organique n. 2007-287 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (J.O. del 6 marzo 2007)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600155L>)

La legge in esame proviene da uno dei disegni di legge che il Ministro della giustizia Pascal Clément ha presentato il 24 ottobre 2006 sulla riforma della giustizia, basandosi sul rapporto della Commissione di inchiesta dell'Assemblea nazionale, istituita in seguito al cosiddetto "Affaire d'Outreau", processo di pedofilia in cui sono state coinvolte persone del tutto estranee ai reati contestati e che è stato considerato dall'opinione pubblica come il più grave errore giudiziario della storia recente del paese.

Le modifiche alla normativa precedentemente in vigore riguardano, in particolare, la valutazione delle competenze dei magistrati, la responsabilità e le sanzioni disciplinari.

Riguardo al primo punto, in precedenza era prevista la selezione dei candidati ammessi alla Scuola nazionale della magistratura, prima della loro nomina, per cui non venivano assunti qualora non dimostrassero attitudine all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo. Tale selezione non era però prevista per i magistrati assunti con concorso complementare o a titolo temporaneo e per i giudici di prossimità ed era solo facoltativa per quelli assunti in base a titoli di merito. La riforma ha generalizzato le prove attitudinali, prevedendo che prima della nomina tutti i candidati alla magistratura siano selezionati in base alle loro competenze tecniche ed etiche. Inoltre la legge ha introdotto sia l'obbligo di effettuare uno stage presso un avvocato della durata di sei mesi sia l'obbligo della formazione continua

In materia disciplinare la legge completa l'apparato sanzionatorio prevedendo la possibilità di sospendere un magistrato dall'esercizio della funzione di giudice unico per una durata massima di cinque anni, qualora il suo comportamento suggerisca la necessità di inserirlo in una formazione collegiale. Inoltre sono previste delle sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati che abbiano causato un mal funzionamento del servizio pubblico di giustizia, qualora lo Stato sia ritenuto responsabile civilmente in base ad una decisione definitiva di una giurisdizione nazionale o internazionale.

Per quanto riguarda le regole di condotta dei magistrati, la legge dispone che il Consiglio superiore della magistratura dovrà elaborare e rendere pubblico un documento in cui siano elencati gli obblighi deontologici cui sono sottoposti i magistrati. Il CSM potrà inoltre controllare i magistrati che abbiano fatto domanda di distacco o di disponibilità per esercitare un'attività presso un'altra amministrazione dello Stato o nel settore privato.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



La legge prevede infine una particolare procedura di sospensione dei magistrati per comportamenti scorretti dovuti a motivi di ordine patologico. In tal caso è stato proposto di attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di sospendere immediatamente un magistrato il cui comportamento risulti incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e giustifichi il ricorso ad un comitato medico, con la garanzia del parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

Il testo della legge approvato dal Parlamento è stato parzialmente censurato dal Consiglio costituzionale, con decisione n. 2007-551, in quanto contrario alla Costituzione. In particolare gli articoli dichiarati incostituzionali più contestati riguardavano la responsabilità disciplinare dei magistrati in caso di violazione grave e deliberata di una regola procedurale posta a garanzia essenziale dei diritti delle parti e la possibilità di presentare reclami al Mediatore della Repubblica per il comportamento di un magistrato nello svolgimento del processo penale. Il Consiglio Costituzionale ha ritenuto tali disposizioni contrarie al principio di indipendenza dell'autorità giudiziaria.



Francia

Legge

## PROCESSO PENALE

***Loi n. 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (J.O. del 6 marzo 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600156L>

La legge in esame si inserisce nell'ampia riforma della giustizia, promossa dal Governo in seguito all'esito del processo per pedofilia (*Affaire d'Outreau*), che si è risolto con il proscioglimento degli imputati, evidenziando disfunzioni nell'ambito dell'istituzione giudiziaria e l'urgenza di apportare alcune modifiche sostanziali alla legislazione penale. In particolare questo provvedimento modifica il codice di procedura penale, allo scopo di riequilibrare il ruolo delle parti.

Cinque sono gli obiettivi che il Governo si è posti nel proporre la riforma: migliorare la coerenza dell'organizzazione territoriale dei giudici istruttori al fine di favorire il lavoro di equipe; assicurare il carattere eccezionale della detenzione provvisoria; migliorare il contraddittorio sia nel corso dell'inchiesta che dell'istruzione; rendere effettivo il principio della celerità del processo penale; rafforzare la protezione dei minori vittime di reati.

Il provvedimento modifica l'organizzazione territoriale dei giudici istruttori, creando in alcune giurisdizioni dei gruppi di lavoro (*pôles de l'instruction*), costituiti da più magistrati, la cui competenza territoriale potrà, in alcuni casi, eccedere quella del Tribunale di grande istanza. Ai *pôles* saranno affidate le inchieste sui reati che presentino una particolare complessità o che nel sistema vigente vengono seguite in *co-saisine*, procedura che vede incaricato del caso un giudice principale affiancato da uno o più giudici, con il suo assenso.

La legge prevede l'assegnazione congiunta delle inchieste a più magistrati su domanda delle parti o su decisione del Presidente del tribunale anche in corso di procedura. Il sistema introdotto dovrebbe favorire il controllo interno sullo svolgimento della procedura di istruzione e l'affidamento dei casi più complessi a magistrati con maggiore esperienza, affiancati da giudici di nuova nomina.

Le principali modifiche apportate dalla legge all'istituto della detenzione provvisoria riguardano la limitazione dei casi in cui è possibile ricorrervi; in particolare è stato considerato il turbamento dell'ordine pubblico che può costituire il motivo della detenzione provvisoria solo se risulta eccezionale e persistente e non dovuto alla risonanza mediatica che il presunto reato può aver suscitato. Qualora sia adottata la decisione di detenzione provvisoria, la legge ha introdotto l'obbligo di un controllo, ripetuto ogni sei mesi, sulla sussistenza delle condizioni per prolungarla. E' stato inoltre

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



stabilito di rendere obbligatoria l'assistenza di un avvocato nel dibattito davanti al giudice per le libertà.

Il carattere contraddittorio del processo penale è stato rafforzato in più punti. In primo luogo è stata stabilita l'obbligatorietà della registrazione audiovisiva degli interrogatori degli indagati per consentirne la consultazione in caso di contestazione; la registrazione sarà facoltativa solo per le indagini sulla criminalità organizzata o su gli attentati agli interessi fondamentali della nazione, che hanno già delle regole procedurali particolari.

Inoltre sono state inserite nel codice di procedura penale delle disposizioni che permettono di richiedere dei confronti individuali, sia dell'imputato che dei testimoni, con le persone che li hanno chiamati in causa.

Anche il carattere contraddittorio dei periti è stato rafforzato, sia per ciò che riguarda la loro scelta che per la notifica e la contestazione delle loro conclusioni. Nella stessa logica la legge prevede un esame contraddittorio della procedura prima della sua conclusione, dando modo alle parti di replicare alle dichiarazioni del pubblico ministero.

Le modifiche inerenti la conclusione della fase istruttoria hanno stabilito il principio in base al quale alle parti è riconosciuto il diritto di presentare osservazioni scritte al giudice, con lo stesso valore delle requisizioni del giudice istruttore, stabilendo una sostanziale uguaglianza tra il *parquet* e le parti.

Per evitare la paralisi delle procedure, il provvedimento limita i casi in cui l'azione penale impone la sospensione di eventuali processi civili ad essa collegati e adotta norme che permettono di evitare l'avvio di istruzioni ingiustificate o inutili in seguito a denunce con costituzione di parte civile.

Per quanto riguarda infine la protezione dei minori vittime di reati, la legge rende obbligatoria la registrazione delle audizioni dei minori al fine di evitare che la ricostruzione dei fatti sia loro richiesta più volte. Inoltre è stato stabilito che i minori siano assistiti da un avvocato fin dalla prima audizione.



## Germania

### Legge

## AVVOCATI

### ***Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft vom März 2007 (BGBl., I, S. 358) - Legge sul rafforzamento dell'autonomia amministrativa dell'avvocatura***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0358.pdf>

Il provvedimento, di iniziativa del *Land Hessen* (Assia) e già presentato al *Bundesrat* nella passata legislatura, fa riferimento alle conclusioni della sentenza del Tribunale costituzionale federale del 13 dicembre 2000 (1 BvR335/97) sul divieto di simultanea abilitazione alla professione forense presso una corte d'appello regionale (*Oberlandesgericht*) e un altro tribunale, e alla successiva decisione del Tribunale costituzionale federale del 7 dicembre 2001 (BverfGE 15, 235, 242) concernente la delega di compiti statali ad enti dotati di autonomia amministrativa.

L'avvocatura costituisce in Germania un corpo indipendente di operatori del diritto, e gli avvocati esercitano la libera professione, per la quale è richiesta un'abilitazione (*Zulassung*). Per poter essere ammesso all'esercizio della professione – fatte salve le normative europee in materia – è necessario disporre dei requisiti stabiliti dalla normativa federale (*Deutsches Richtergesetz*) per entrare in magistratura o dalla legge sull'attività degli avvocati europei in Germania (*Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland*) del 9 marzo 2000.

Le condizioni di accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli avvocati, l'organizzazione e le mansioni degli ordini degli avvocati (*Rechtsanwaltskammer*), nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari, sono fissate nella normativa federale sull'avvocatura (*Bundesrechtsanwaltsordnung - BRAO*), mentre diritti e obblighi della professione forense sono regolati più specificatamente dal Codice deontologico degli avvocati (*Berufsordnung für Rechtsanwälte - BORA*), che a norma di legge è definito e adottato dalla Camera federale degli avvocati (*Bundesrechtsanwaltskammer*). Un'apposita legge (*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG*) disciplina infine la retribuzione degli avvocati.

Con l'abilitazione ciascun avvocato diviene membro dell'ordine degli avvocati territorialmente competente sulla sede dello studio professionale. I 27 ordini degli avvocati costituiti come organi professionali di diritto pubblico nelle altrettante giurisdizioni delle corti d'appello, nonché l'ordine degli avvocati presso la corte federale di giustizia, formano l'ordine federale degli avvocati. Secondo gli ultimi dati statistici aggiornati al 1° gennaio 2007 e resi noti dall'ordine, gli avvocati che esercitano la professione in Germania sono in totale 142.830.

*segue*





Dall'entrata in vigore della legge di modifica della normativa federale sull'avvocatura e di quella sui consulenti in materia di brevetti (*Patentanwaltsordnung*) del 31 agosto 1998 e in seguito all'ulteriore evoluzione del diritto, alcune disposizioni fondamentali del *BRAO* erano infatti da ritenersi superate.

Competenze e funzioni connesse all'abilitazione forense, nonché al suo ritiro e alla sua revoca, spettavano alle amministrazioni giudiziarie dei singoli *Länder* che tuttavia, come del resto sempre accadeva, avevano la facoltà di delegarle agli ordini professionali in base a quanto previsto dall'art. 224a del *BRAO*. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina, che tra l'altro ha abrogato anche la sopra citata disposizione, riguarda infatti il definitivo trasferimento di queste competenze all'ordine degli avvocati (*Rechtsanwaltskammer*).

La competenza per il giuramento (*Vereidigung*) degli avvocati neoabilitati, così come la tenuta degli albi degli avvocati, era attribuita ai tribunali. Il trasferimento di questa ulteriore competenza agli ordini degli avvocati mira, da un lato ad alleggerire l'amministrazione statale, dall'altro a rafforzare gli ordini professionali e l'autonomia amministrativa dell'avvocatura.

La riforma ha anche abrogato l'art. 18 del *BRAO* che prevedeva la localizzazione degli avvocati presso un determinato tribunale della giurisdizione ordinaria e l'art. 25 che sanciva il divieto di ammissione simultanea (*Simultanzulassung*) presso più di una corte d'appello regionale. Con la modifica dell'art. 78 del Codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*), in vigore dal 1° gennaio 2000, era stata infatti già data agli avvocati tedeschi la possibilità di esercitare la professione, oltre che nel tribunale di ammissione (*Zulassungsgericht*), anche in tutti i tribunali a livello di *Land* (*Landgerichte*) e nelle Sezioni di diritto di famiglia di primo grado (*Familiengerichte*). Dal 1° settembre 2002, inoltre, l'ammissione ad una corte d'appello regionale consente l'esercizio professionale in tutte le altre corti d'appello.

Alcune importanti novità riguardano infine l'albo degli avvocati (*Rechtsanwaltsverzeichnis*) di cui all'art. 31 del *BRAO*. Secondo le nuove disposizioni, non saranno più i tribunali, ma gli ordini professionali a gestire un registro elettronico di tutti gli avvocati ammessi ad esercitare la professione nel territorio di loro competenza. I dati memorizzati saranno riversati, con un procedimento automatizzato, nel registro generale di tutti i membri degli ordini degli avvocati gestito dall'ordine federale di categoria. L'ordine degli avvocati si assume la responsabilità in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto concerne la legittimità della rilevazione dei dati e la loro esattezza. La consultazione degli albi, inoltre, è messa gratuitamente a disposizione di tutti. La normativa di dettaglio sulla gestione dell'albo generale e sulla visione e consultazione dei dati in esso contenuti è demandata ad un regolamento legislativo (*Rechtsverordnung*) del Ministero federale della giustizia, che dovrà essere adottato con il consenso obbligatorio del *Bundesrat*.



Germania

Legge

## LIBERTÀ VIGILATA

***Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007 (BGBl., I, S. 513) - Legge di riforma della vigilanza sulla condotta e di modifica delle disposizioni sulla carcerazione preventiva supplementare***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0513.pdf>

L'istituto della vigilanza sulla condotta (*Führungsaufsicht*), previsto e regolamentato in un'apposita sezione del Codice penale (*Strafgesetzbuch*), precisamente negli artt. 68-68g, è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale (BVerfGE 55,28,29/30).

La vigilanza sulla condotta è finalizzata alla sorveglianza e all'assistenza delle persone condannate che hanno scontato la pena o che sono state dimesse da un ospedale psichiatrico o da un istituto di disintossicazione. L'intento di questa misura, introdotta nel 1975 nell'ambito della grande riforma della normativa penale, è infatti quello di impedire all'ex detenuto, mediante una stretta sorveglianza e controlli più fitti, di commettere altri reati e di prestargli l'assistenza necessaria per affrontare le difficoltà di natura psicosociale connesse al suo reinserimento nella vita sociale. È inoltre un mezzo necessario e irrinunciabile per garantire la sicurezza dei cittadini.

Ai sensi dell'art. 68 del codice penale, la vigilanza sulla condotta è disposta dal giudice dopo l'espiazione di una pena detentiva di lunga durata in virtù della legge o nel caso di determinati reati a forte rischio di recidiva, come ad esempio quelli di natura sessuale, in virtù di un apposito ordine (*Anordnung*). Può inoltre essere disposta in connessione con altre misure limitative della libertà.

L'esecuzione della vigilanza spetta all'Ufficio di vigilanza (*Aufsichtsstelle*) e all'assistente per la prova (*Bewährungshelfer*) assegnato dal giudice per tutta la durata della vigilanza. L'Ufficio e l'assistente devono collaborare nel prestare aiuto e consiglio al condannato (art. 68a, comma 2). L'assistente ha il compito di stabilire un contatto diretto con il soggetto sottoposto a vigilanza. Le mansioni di sorveglianza consistono in primo luogo nel controllo dell'adempimento delle direttive impartite dal giudice e nella stesura di relazioni all'Ufficio di controllo. Quest'ultimo svolge infatti principalmente un ruolo di carattere amministrativo e di coordinamento.

In base a quanto disposto dall'art. 68c, comma 1, la durata della vigilanza va di regola da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni. Il giudice può tuttavia abbreviare la durata massima oppure, viceversa, disporre un periodo illimitato di vigilanza che può anche eccedere la durata massima se il condannato non si conforma ad alcune direttive

*segue*





ovvero rifiuta di sottoporsi ad un trattamento sanitario o ad un cura di disintossicazione. La riforma dell'istituto ha ampliato l'elenco tassativo delle direttive (c.d. *Weisungskatalog*), contenuto nell'art. 68b, che il giudice può impartire al condannato per tutto il periodo della vigilanza o anche per un tempo inferiore. Con le nuove disposizioni, entrate in vigore il 18 aprile 2007, potrà essere emanato un divieto di contatto (*Kontaktverbot*) rafforzato dalla previsione di un'apposita pena. Si potrà quindi impedire che il condannato, dopo il suo rilascio, possa nuovamente molestare o minacciare la vittima del reato per il quale è stato detenuto in carcere. Ai rei per crimini sessuali può essere vietato, con la minaccia di una pena, di instaurare contatti con bambini estranei. Nel caso in cui si notino contatti non autorizzati, si potrà intervenire prontamente ed impedire il verificarsi di gravi conseguenze.

Altre direttive (*Weisungen*), rafforzate da ulteriori pene, mirano, ad esempio, ad impedire che un condannato possa divenire nuovamente pericoloso sotto l'influenza dell'alcool. Il tribunale potrà quindi imporgli il divieto di consumare bevande alcoliche e disporre controlli per verificare che tale divieto sia stato osservato.

Il giudice potrà inoltre stabilire che il condannato rilasciato debba presentarsi, a determinati intervalli di tempo, presso un medico, uno psicoterapeuta o un'infermeria forense (*forensische Ambulanz*). Gli assistenti professionisti avranno così la possibilità di seguire il soggetto in modo regolare, acquisendo un'impressione personale utile a riconoscere per tempo sviluppi pericolosi o a controllare l'eventuale e necessaria assunzione di farmaci.

Nel caso in cui il condannato contravvenga alle direttive impartitegli, può essere punito con la detenzione fino a tre anni (in precedenza il termine era di un anno).

Per coloro che, dopo essere stati dimessi da un ospedale psichiatrico o da un istituto di disintossicazione, si trovino in una situazione particolarmente difficile, sarà ora possibile usufruire di un'adeguata assistenza ospedaliera e di un trattamento specialistico (c.d. "intervento ospedaliero in caso di crisi", *stationäre Krisenintervention*).

Il provvedimento in esame contiene infine alcune disposizioni integrative in materia di carcerazione preventiva (*Sicherungsverwahrung*). Tali disposizioni riguardano soprattutto i nuovi *Länder*, che all'epoca dei negoziati per il Trattato di unificazione si erano espressi contro l'introduzione della carcerazione preventiva. Soltanto dal 1995, con un'apposita modifica legislativa, è stato possibile estendere l'applicazione dell'istituto anche ai nuovi *Länder*, ma senza efficacia retroattiva, cioè limitatamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le integrazioni ora adottate dal legislatore mirano quindi a risolvere la questione dei c.d. "vecchi casi" (*Altfälle*).



Germania

Legge

## MOLESTIE / DIRITTO PENALE

***Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen (40. StrÄndG) vom 22. März 2007 (BGBl., I, S. 354) - Legge sulla punibilità di comportamenti molesti persistenti***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0354.pdf>

La quarantesima legge di modifica della normativa penale introduce nell'ordinamento tedesco una nuova fattispecie autonoma di reato che si riferisce a quella serie di comportamenti molesti e assillanti che viene di solito definita con il termine anglosassone *stalking*, derivante dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente traducibile con "fare la posta". Il nuovo art. 238 del codice penale (*Strafgesetzbuch*) è infatti rubricato "*Nachstellung*", che è sinonimo di persecuzione o caccia. La medesima terminologia è stata utilizzata anche nella legge sulla tutela civilistica nei confronti di atti di violenza e persecuzioni (*Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen*) entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Tuttavia, allo scopo di garantire alle vittime di tale reato una protezione più tempestiva ed efficace, il legislatore ha avvertito l'esigenza di predisporre un apparato sanzionatorio specifico.

Il fenomeno dello *stalking*, detto anche "sindrome del molestatore assillante", non può più essere considerato un problema marginale e limitato, come era inizialmente, a personalità di spicco del mondo dello spettacolo, della moda e dello sport. In base a studi recenti si è appurato che circa il dieci per cento dei tedeschi siano, nel corso della loro vita, vittima di episodi di *stalking*. Persecuzioni e molestie durano per il 68 per cento dei casi oltre un mese e per il 24 per cento si protraggono per più di un anno. I molestatore assillanti appartengono solitamente all'ambiente sociale delle loro vittime, per la maggior parte donne. Il più delle volte, infatti, si tratta di un ex coniuge o un ex partner che non riesce a rassegnarsi all'idea di una separazione e cerca di instaurare in ogni modo un contatto "ravvicinato" con la sua "vittima" ed esercitare un controllo sulla sua organizzazione di vita. Altre volte i molestarori possono essere persone conosciute con le quali si sono avuti in precedenza contatti per motivi professionali, come nel caso del rapporto tra medico e paziente. I casi in cui invece manca una qualsiasi forma di relazione tra molestatore e vittima sono molto rari.

Tra i più comuni comportamenti che caratterizzano lo *stalking* sono particolarmente frequenti le telefonate ripetute ad ogni ora del giorno e della notte, gli invii massicci di lettere, e-mail o SMS, gli appostamenti fuori l'abitazione o il posto di lavoro della vittima, le minacce che spesso rischiano di trasformarsi in atti di violenza e tentativi di omicidio.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Alcuni di questi comportamenti, considerati isolatamente e perciò spesso sottovalutati, sono sanzionati in altri articoli del codice penale, come ad esempio la violazione di domicilio (*Hausfriedensbruch*) all'art. 123, l'ingiuria (*Beleidigung*) all'art. 185, la calunnia (*Verleumdung*) all'art. 187, le lesioni personali (*Körperverletzung*) agli artt. 223 e 229, la coercizione (*Nötigung*) all'art. 240, la minaccia (*Bedrohung*) all'art. 241, il danneggiamento di cose (*Sachbeschädigung*) all'art. 303 e la violenza carnale (*sexuelle Nötigung*) all'art. 177.

I danni, di natura non solo psicologica, che la vittima è costretta a subire sono notevoli. Oltre ai disturbi d'ansia, all'insonnia, al trauma da stress e alla sindrome depressiva, lo *stalking* continuo e persistente impone spesso alla vittima un cambiamento radicale di vita. Le persone oggetto di molestie e persecuzioni continue tendono infatti a limitare i contatti sociali, ad evitare determinati luoghi, a prendere misure di sicurezza per se stesse o per i loro familiari, fino ad arrivare, in casi estremi, a cambiare casa o posto di lavoro.

La conseguenza più diretta ed immediata del reato di *stalking* è quindi quella di recare grave pregiudizio alla sfera di libertà della vittima. Non a caso l'art. 238, che sanziona questa nuova fattispecie di reato, è collocato nella diciottesima sezione del codice penale tra i reati contro la libertà personale.

In base alla nuova disciplina è punibile con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un'ammenda pecuniaria chiunque perseguiti illecitamente una persona cercando insistentemente la sua vicinanza, tenti di stabilire con essa un contatto tramite i mezzi di telecomunicazione o l'ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati personali oppure induca un terzo a mettersi in contatto con essa, minacci con lesioni corporali l'incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, oppure compia azioni simili che rechino grave pregiudizio all'organizzazione di vita di tale persona.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, sono stati aggiunti al testo presentato dal Governo alcune disposizioni (commi 2 e 3 dell'art. 238 del codice penale) che prevedono pene più severe nei casi in cui si verificano conseguenze più gravi. È infatti prevista una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, ad un suo familiare o ad una persona ad essa vicina. La pena detentiva va da un anno a dieci anni in caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona ad essa vicina.

Se si prescinde dai commi due e tre sopra citati, il reato di *stalking* è normalmente perseguito su richiesta di parte, ma può tuttavia esserlo d'ufficio nel caso in cui l'autorità giudiziaria ravvisi un interesse pubblico all'azione penale.



## Regno Unito

### Documento

## GIUSTIZIA

### ***Establishing a Supreme Court for the United Kingdom (Rapporto pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Costituzionali il 1° marzo 2007)***

<http://www.dca.gov.uk/supreme/index.htm>

Il rapporto ministeriale dà conto dello stato di attuazione delle disposizioni del *Constitutional Reform Act* del 2005 (segnalato nel Bollettino LS n.2/2005, p. 16) istitutive di una Corte Suprema. Per la tradizione costituzionale del Regno Unito ciò rappresenta, evidentemente, una delle più rilevanti tra le innovazioni introdotte dal legislatore negli ultimi anni, giacché tendono a superare le commistioni tra legislativo ed esecutivo (incarnate dalla figura del *Lord Chancellor*, ad un tempo presidente della Camera dei Lord e ministro del *Cabinet*, oltre che vertice dell'ordinamento giudiziario) e a stabilire una netta separazione tra questi poteri.

Fulcro della riforma, nel disegno della legge del 2005 (di chiaro rilievo costituzionale sebbene priva dei connotati formali tipici degli ordinamenti continentali) è appunto l'istituzione di un organo "di chiusura" del sistema giudiziario, destinato ad assumere le funzioni giurisdizionali esercitate dalla Camera Alta (attraverso l'*Appellate Committee* della *House of Lords*) e le analoghe competenze in materia di contenzioso tra Stato e regioni prima rimesse al *Judicial Committee* del *Privy Council*; anche di queste ultime non sfugge l'incidenza sul piano costituzionale, dal momento che riguardano l'applicazione delle leggi di *devolution* approvate a partire dal 1998.

Nel solco di linee enunciate già in un precedente documento di consultazione (*Constitutional Reform: A Supreme Court for United Kingdom*, diffuso nel 2003), il rapporto ministeriale delimita il campo d'azione della nuova Corte e ne richiama le principali competenze: l'organo ha cognizione sui profili di legittimità nei gradi di appello delle cause di "generale importanza pubblica"; è giudice di ultima istanza nelle cause civili e penali (con modalità differenziate in relazione alle giurisdizioni inglese, gallese, nord-irlandese e scozzese); è competente per la "*devolution jurisdiction*", come già detto, lasciando al *Privy Council* le sole funzioni giurisdizionali per il Commonwealth. Per quanto riguarda la composizione, i dodici membri della Corte saranno, in una prima fase, gli attuali *Law Lords* (ossia i *Lords of Appeal in Ordinary*), i quali durante il proprio mandato continueranno a sedere anche nella Camera Alta. Il collegio verrà poi gradualmente rinnovato con giudici nominati da un'apposita commissione, e funzionerà in base a regole di procedura adottate dal suo Presidente (come previsto dall'art. 45 della legge istitutiva; tali regole sono state intanto oggetto di

*segue*



una consultazione promossa dal *Judicial Office* della Camera dei Lord).  
Dell'indipendenza e dell'autonomia - anche organizzativa e finanziaria - attribuita all'organo, e della cesura rispetto al passato che ciò rappresenta è da cogliere il segno anche nell'assegnazione di una sede distinta da quella parlamentare, benché poco distante da Westminster: è infatti programmato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009 l'insediamento della Corte nell'edificio di Middlesex Guildhall su Parliament Square.



## Regno Unito

### Legge

## IRLANDA DEL NORD

### ***Northern Ireland (St Andrews Agreement) Act 2007*** ***(Legge promulgata il 27 marzo 2007)***

(<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/20070004.htm>; per il testo dell'accordo si veda <http://www.standrewsagreement.org/agreement.htm>)

La legge, composta di una sola disposizione, aggiunge un nuovo capitolo alla travagliata vicenda dell'autonomia dell'Irlanda del Nord e della pacificazione tra le componenti politico-religiose della regione, perseguita anche attraverso il graduale disimpegno delle milizie che ad esse fanno riferimento. Il conferimento di competenze di auto-governo ad organi rappresentativi locali istituiti nel 1998 (dal *Northern Ireland Act*, approvato quell'anno nel quadro delle leggi di *devolution* che hanno interessato anche la Scozia e il Galles: si veda il Bollettino LS n. 3/1998, p. 41) non ha potuto, infatti, dispiegare appieno i suoi effetti a causa del loro scioglimento disposto da Londra in applicazione della legge istitutiva, una volta rilevati ritardi e inadempienze nell'attuazione del programmato disarmo bilaterale dei contrapposti gruppi militari (tali profili sono disciplinati dal *Northern Ireland (Monitoring Commission etc) Act* del 2003, segnalato nel Bollettino LS n. 2/2003, p. 55).

Finalità del provvedimento in esame è ora quella di consentire la formale prosecuzione di questo delicato processo, attraverso il differimento delle scadenze stabilite nei precedenti accordi sottoscritti in materia dal Regno Unito e dall'Irlanda: essenzialmente quello del "venerdì santo" del 10 aprile 1998 (altrimenti noto come *Belfast* oppure *Stormont Agreement*), cui ha fatto seguito, il 13 ottobre 2006, "l'accordo di S. Andrea", ratificato dal Regno Unito con il *Northern Ireland (St. Andrews Agreement) Act* del 2006).

Le basi di principio del più recente accordo sono da individuare nel consenso delle parti all'instaurazione di un nuovo assetto istituzionale della regione e nel loro impegno a ricorrere esclusivamente a mezzi pacifici e democratici e a collaborare tra loro nel governo locale, ponendo in essere meccanismi di integrazione reciproca conformi al rispetto dei diritti dell'uomo.

In dettaglio, l'accordo stabilisce il calendario della propria attuazione e prende in esame, nei suoi allegati, i più importanti ambiti di intervento. Oltre che su iniziative riguardanti l'ordinamento delle polizia locale e della giustizia penale (materie su cui il legislatore britannico aveva provveduto con il *Police (Northern Ireland) Act* del 2003, nel Bollettino LS n. 1/2003, p. 42, e con il *Justice (Northern Ireland) Act* del 2004, nel Bollettino LS n. 1/2004, p. 37), il rilancio del processo di pace poggia, in particolare, sul previsto ripristino - seppure in forma transitoria - dell'operatività del governo e del parlamento

*segue*



regionale (*Northern Ireland Executive* e *Northern Ireland Assembly*); in questo quadro è prevista la predisposizione di corpi normativi (rispettivamente, *ministerial code* del governo e *standing orders* dell'assemblea) destinati a regolare il funzionamento delle due istituzioni nel rispetto e nella salvaguardia dell'equilibrio tra gli interessi delle comunità che vi sono rappresentate.



Spagna

Legge

## AUTONOMIA LOCALE

### ***Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A11871-11909.pdf>

Il 20 dicembre 2006 il Senato spagnolo ha approvato la riforma dello Statuto di Autonomia dell'Andalusia, dopo l'approvazione, pressoché all'unanimità da parte del Congresso dei Deputati (306 voti favorevoli su 308 deputati presenti). Prima della promulgazione il testo è stato sottoposto a referendum il 18 febbraio 2007 ed è stato approvato dall'87 per cento dei cittadini andalusi, che si sono recati alle urne.

Gli obiettivi che la riforma intende perseguire sono: il massimo ampliamento delle competenze ascrivibili alle Comunità Autonome in base a quanto disposto dalla Costituzione del 1978; l'allargamento dei diritti sociali dei cittadini, in sintonia con i maggiori riconoscimenti recentemente diposti da leggi statali.

Nell'ambito dei 45 articoli che elencano le competenze della Comunità Autonoma, risalta l'estensione della pianificazione in campo energetico fra le competenze condivise con lo Stato. Tale risultato di valore assolutamente strategico permetterà all'Andalusia di partecipare, attraverso organismi multilaterali, alla regolamentazione e alla pianificazione delle risorse energetiche relative al proprio territorio. Per quanto concerne le competenze esclusive della Comunità, la riforma aggiunge a quelle già esistenti la politica idraulica, in quanto tutte le acque del territorio andaluso saranno gestite dalla Confederazione Idrografica di Guadalquivir.

Inoltre, la Comunità Autonoma parteciperà alla programmazione e pianificazione delle opere pubbliche di interesse generale di competenza dello Stato. Ciò significa che si stabilirà un processo di codecisione sulle opere che meritano tale qualifica e sulla loro ubicazione.

In materia di immigrazione l'Andalusia firmerà, in collaborazione con lo Stato, la dotazione del contingente di lavoratori stranieri nell'ambito della Commissione Bilaterale Giunta-Stato.

Nel nuovo testo si sanciscono i principi di autonomia e sufficienza finanziaria della Comunità Autonoma, contenuti nella stessa Costituzione, sufficienza che sarà essenzialmente basata sulla popolazione reale. Tuttavia, oltre al criterio della popolazione, per rendere effettivo il principio di sufficienza finanziaria si terrà conto di altre circostanze che possono influire sul prezzo dei servizi prestati. Quanto all'attualizzazione dei fondi che spettano all'Andalusia, il nuovo Statuto precisa che lo Stato e la Comunità Autonoma procederanno ad una revisione quinquennale del sistema

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





di finanziamento, tenendo conto dell'insieme delle risorse pubbliche disponibili e delle necessità di spesa delle differenti amministrazioni.

Il catalogo dei diritti sociali si arricchisce notevolmente. La riforma assicura, ad esempio, una protezione integrale contro la violenza di genere, che avrà carattere preventivo, assistenziale e di sostegno economico. Alla famiglia si accorda una protezione giuridica, sociale ed economica che lo Statuto estende a tutte le tipologie di famiglia riconosciute dal codice civile. Le coppie non sposate avranno il diritto di iscriverne in un registro pubblico le proprie opzioni relative alla convivenza e comunque, nell'ambito delle competenze della Comunità Autonoma, le coppie non sposate saranno assolutamente equiparate dal punto di vista dei diritti alle coppie che hanno contratto regolare matrimonio. Lo Statuto riconosce anche il diritto al testamento biologico, alla laicità dell'insegnamento, alla gratuità dei libri di testo per il periodo dell'istruzione obbligatoria nelle scuole pubbliche, nonché il diritto ad una rendita minima e ad una buona amministrazione. Il nuovo Statuto afferma in più articoli il principio di rappresentanza equilibrata tra uomini e donne. L'articolo 135, per esempio, stabilisce che per via legislativa si adotterà tale principio per la nomina dei titolari degli organi direttivi dell'amministrazione andalusa, la cui designazione spetta al Consiglio di Governo. L'articolo 107 dispone l'adozione dello stesso criterio per le nomine di spetanza parlamentare.

Il Capitolo III del Titolo IX del nuovo Statuto è dedicato alle relazioni della Comunità con l'Unione Europea. In particolare si dispone che la Giunta dell'Andalusia sarà preventivamente informata dallo Stato degli atti relativi a trattati o accordi concernenti materie di competenza della Comunità, parallelamente l'Andalusia parteciperà alla formazione della posizione dello Stato spagnolo innanzi all'UE nelle questioni relative alle proprie competenze o ai propri interessi. La posizione espressa dalla Comunità sarà determinante se la questione concerne competenze esclusive o se la proposta europea incide in maniera rilevante per l'Andalusia dal punto di vista finanziario o amministrativo.

La riforma statutaria istituisce anche nuovi organi. Innanzitutto la Comunità si farà carico della creazione, dell'organizzazione e del comando di un proprio corpo di polizia. Inoltre, l'Andalusia disporrà di una propria Agenzia Tributaria, preposta alla gestione, liquidazione, riscossione di tutti i tributi propri, così come su delega dello Stato, di tutti quelli statali ceduti alla Giunta. Infine, per quanto riguarda il *Consejo Audiovisual* dell'Andalusia, istituito recentemente, lo Statuto stabilisce che si tratta di un'autorità indipendente competente a vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà costituzionali e statutarie da parte dei mezzi audiovisivi sia pubblici che privati.



Spagna

Legge

## IDENTITÀ SESSUALE / STATO CIVILE

### ***Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (BOE núm. 65)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf>)

La presente legge disciplina la possibilità di modificazione dell'iscrizione relativa al sesso di una persona, contenuta presso i registri dello stato civile, nel caso in cui tale dato non corrisponda con la "vera identità di genere" (*verdadera identidad de género*) della persona stessa; la legge consente anche, conseguentemente, di modificare il nome proprio, affinché non risulti discordante con il sesso dichiarato.

Il testo intende quindi affrontare il tema del transessualismo, considerato come una realtà sociale che necessita di risposte da parte del legislatore.

Oltre a porre il diritto alla rettificazione della menzione relativa al sesso, la legge disciplina il relativo procedimento, che va avviato innanzi all'ufficiale dello stato civile dove si trova il domicilio del richiedente.

Per ottenere tale rettifica, il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

- diagnosi medica di "disforia di genere" (*disforia de género*), consistente in uno stato di disagio o disturbo nella propria identità sessuale, dovuto all'esistenza di una dissonanza stabile e persistente tra il proprio sesso morfologico o fisiologico, iscritto presso lo stato civile, e l'identità sessuale sentita, anche detta "sesso psicologico". Tale diagnosi, effettuata da un medico o da uno psicologo clinico, deve anche certificare l'assenza di disturbi nella personalità del richiedente che possano influire, in modo determinante, sull'esistenza di tale dissonanza;

- avvenuto trattamento sanitario, per almeno due anni, finalizzato all'eliminazione della disforia di genere, certificato dal medico che lo ha effettuato o da un medico legale; tale trattamento non comporta necessariamente interventi di natura chirurgica restauratoria. E' tuttavia possibile ottenere l'esenzione dalla sottoposizione a tale trattamento, laddove motivi di salute e di età, debitamente certificati, rendano sconsigliabile il trattamento stesso.

L'avvenuto cambiamento di sesso e di nome, una volta accettato e registrato dall'ufficiale dello stato civile, obbliga il soggetto interessato alla richiesta di un nuovo documento di identità nazionale, con diritto alla conservazione del proprio numero di documento precedente.



Spagna

Legge

## IMPIEGATI PUBBLICI

### ***Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 89)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16270-16299.pdf>

A circa un anno dalla elaborazione della seconda bozza ministeriale di avvanprogetto di legge sullo “Statuto di base dell’impiegato pubblico” (si veda la scheda pubblicata sul bollettino LS n. 2 del 2006, p. 63-64), il testo, successivamente presentato al Congresso dei deputati da parte del governo, è stato definitivamente approvato ed è entrato in vigore nel mese di maggio, ad un mese dalla sua pubblicazione, avvenuta il 13 aprile 2007.

La legge 7/2007 è suddivisa in otto titoli, preceduti da un’ampia “esposizione dei motivi”. In essa si afferma che lo “Statuto di base dell’impiegato pubblico” (*Estatuto Básico del Empleado Público*) costituisce un passo necessario e importante nel processo di riforma della funzione pubblica in Spagna, dettato dalla necessità di adattamento alle mutate condizioni di svolgimento dell’attività di pubblico impiego nel paese, in consonanza con le riforme adottate negli altri paesi dell’Unione europea e nell’amministrazione comunitaria stessa.

I principi ispiratori della riforma sono costituiti dalla garanzia del reclutamento e avanzamento del personale in base ai criteri costituzionali del merito e della capacità, dal giusto equilibrio tra diritti e responsabilità degli impiegati pubblici e dalla necessità di dotare le diverse amministrazioni degli strumenti adatti per la pianificazione, l’organizzazione e l’utilizzazione del personale nel modo più efficiente, con il fine fondamentale di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Un altro elemento fondamentale considerato è quello del forte decentramento amministrativo operato in Spagna negli ultimi decenni, che impedisce l’adozione di un regime della funzione pubblica unico, basato esclusivamente sull’amministrazione statale; sono quindi previsti spazi per l’autonomia organizzativa del personale, corrispondenti alle diverse forme di gestione delle attività pubbliche che si sono venute affermando in Spagna negli ultimi tempi ed alla frammentazione in pluralità di enti e organi di vario tipo, affermatasi recentemente nell’ambito del settore pubblico.

Un ultimo aspetto significativo trattato è quello della flessibilità del rapporto di lavoro, cioè della tendenza sempre maggiore alla contrattazione di personale, da parte di molte amministrazioni pubbliche, al di fuori della normativa sulla funzione pubblica, ed in base a quanto previsto dalla legislazione generale sul rapporto di lavoro; lo Statuto regola quindi, in aggiunta alla funzione pubblica, anche quelle altre tipologie contrattuali che si stanno diffondendo nel pubblico impiego.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Lo Statuto necessita poi di essere attuato sia dal legislatore statale che da quello regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, modificando le corrispondenti normative vigenti sulla funzione pubblica.

Il Titolo I della legge "Oggetto e ambito di applicazione" contiene le disposizioni fondamentali sui principi ai quali deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni ed elenca gli ambiti ai quali la normativa va applicata: amministrazione generale dello Stato, amministrazioni delle Comunità autonome e delle città autonome di Ceuta e di Melilla, amministrazioni degli enti locali, enti pubblici, agenzie ed altri enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria, legati o dipendenti da qualunque amministrazione pubblica e, infine, università pubbliche.

Il Titolo II "Classi di personale al servizio delle pubbliche amministrazioni" contiene l'ordinamento del personale e specifica le funzioni dei diversi livelli, costituiti dagli impiegati di carriera (*funcionarios de carrera*), dagli impiegati temporanei (*funcionarios interinos*), assunti in sostituzione di dipendenti con diritto alla riserva del posto di lavoro, dal personale assunto con un diverso contratto di lavoro (*personal laboral*), con riferimento allo svolgimento di funzioni che non siano espressamente riservate ai dipendenti e, infine, dal personale di nomina politica (*personal eventual*). La legge consente al governo ed agli organi direttivi delle Comunità autonome di stabilire un regime giuridico a parte per il personale dirigente (*personal directivo*).

Il Titolo III "Diritti e doveri. Codice di condotta degli impiegati pubblici", elenca e specifica i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, con riguardo, tra l'altro, alla carriera professionale, alla retribuzione, alla contrattazione collettiva ed all'orario di lavoro; nell'ambito dei doveri, invece, la legge stabilisce una serie di principi etici e di norme di comportamento, che costituiscono un autentico "Codice di condotta degli impiegati pubblici".

Il Titolo IV "Acquisizione e perdita della condizione di servizio" disciplina sia le modalità di accesso al pubblico impiego che i casi di perdita della condizione di impiegato di carriera.

Il Titolo V "Ordinamento dell'attività professionale" concerne la pianificazione delle risorse umane, i sistemi di organizzazione degli impiegati pubblici, i principi di selezione ed i criteri di mobilità interna del personale.

Il Titolo VI "Situazioni amministrative" disciplina le diverse situazioni di servizio nelle quali possono venire a trovarsi gli impiegati di carriera (servizio attivo, distacco, aspettativa, sospensione ed altre situazioni speciali).

Il Titolo VII "Regime disciplinare" riguarda la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, specifica le tipologie di infrazioni e sanzioni e le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti.

Il Titolo VIII "Cooperazione tra le pubbliche amministrazioni" proclama i principi di cooperazione e collaborazione tra le amministrazioni, pur nel rispetto dell'esercizio legittimo delle competenze di ciascuna, e propone a tal fine l'istituzione della "Commissione di coordinamento del pubblico impiego" all'interno della già esistente "Conferenza settoriale della pubblica amministrazione", che sarà composta dai titolari degli organi direttivi della politica delle risorse umane dell'amministrazione centrale dello Stato, delle singole Comunità autonome e delle città di Ceuta e di Melilla, nonché da rappresentanti degli enti locali, designati dalla Federazione Spagnola dei Comuni e delle Province.



Spagna

Legge

## PARITÀ UOMO-DONNA

### ***Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf>

L'articolo 14 della Costituzione spagnola del 1978 pone il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ed il divieto di discriminazione, tra l'altro, in base al sesso; a sua volta l'articolo 9, comma 2, della Costituzione obbliga i pubblici poteri alla promozione delle condizioni mediante le quali l'uguaglianza tra gli individui (ed i gruppi ai quali essi partecipano) sia reale ed effettiva.

Come ricordato nell'esposizione dei motivi che precede il testo della legge, l'uguaglianza tra uomo e donna è un principio giuridico universale riconosciuto in diversi documenti sia di livello internazionale che comunitario e la legge ha inteso anche recepire nell'ordinamento spagnolo le ultime direttive comunitarie in materia, in particolare la direttiva 2002/73/CE sull'uguaglianza nell'accesso al lavoro, nella formazione e promozione professionale e nelle condizioni di lavoro, e la direttiva 2004/113/CE sull'uguaglianza nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura.

Nonostante tale principio fondamentale sia già riconosciuto formalmente dalla legislazione spagnola, risulta però necessario un ulteriore intervento normativo per combattere le tuttora presenti manifestazioni di discriminazione, dirette o indirette: violenza contro le donne, disuguaglianza retributiva, maggiore disoccupazione femminile, scarsa presenza delle donne nei posti di responsabilità politica, sociale ed economica, difficoltà di conciliazione tra la vita personale, familiare e lavorativa.

La legge organica 3/2007 vuole quindi agire in due direzioni: prevenzione delle condotte discriminatorie e previsione di politiche attive per rendere effettivo il principio di uguaglianza.

L'adozione di "azioni positive" da parte dei pubblici poteri riguarda soprattutto il mondo del lavoro, sia nelle amministrazioni pubbliche che nelle imprese private, il settore delle Forze Armate e delle forze e corpi di pubblica sicurezza, ma anche il versante della partecipazione politica, a livello statale, regionale e locale, al fine di assicurare, mediante modifiche alla normativa elettorale, una rappresentanza significativa di entrambi i sessi negli organi e nelle cariche di responsabilità.

Il testo è composto da un titolo preliminare e da otto titoli, seguiti da numerose disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Nel Titolo preliminare vengono definiti l'oggetto e l'ambito della legge; da segnalare, in particolare, che i diritti e gli obblighi posti riguardano tutte le persone, fisiche e giuridiche, presenti sul territorio nazionale, qualunque sia la loro nazionalità.

Il Titolo I specifica i concetti e le categorie giuridiche relative al principio di uguaglianza,

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



in consonanza con le disposizioni delle direttive comunitarie sopra menzionate.

Il Titolo II pone i criteri generali di attività per i pubblici poteri, con disposizioni specifiche per i singoli settori: scuola e istruzione, arte e cultura, salute, società dell'informazione, sport, agricoltura, casa, cooperazione allo sviluppo, contratti e appalti pubblici; da segnalare inoltre l'approvazione periodica, da parte del Governo, di un Piano Strategico delle Pari Opportunità, contenente misure specifiche per i settori di competenza dello Stato.

Il Titolo III è dedicato all'uguaglianza nei mezzi di comunicazione, sia di titolarità pubblica che privata; i media sono impegnati nella diffusione del principio di uguaglianza e nel divieto di ogni forma di discriminazione in base al sesso, sia nella programmazione ordinaria che nell'emissione dei messaggi pubblicitari.

Il Titolo IV concerne la parità di trattamento e le pari opportunità nel mondo del lavoro. Tra le diverse misure introdotte, molte delle quali hanno arrecato modifiche allo Statuto dei Lavoratori e al Testo Unico sulla Sicurezza Sociale, raccolte nelle disposizioni aggiuntive, si segnalano: l'obbligo di negoziare appositi "piani di uguaglianza" nelle imprese con più di 250 lavoratori, l'elevazione a 13 giorni della durata del permesso di paternità, l'ampliamento fino a 14 giorni del permesso di paternità e maternità in caso di nascita di figli disabili, l'adozione di misure specifiche di sensibilizzazione volte ad evitare le molestie sessuali sul luogo di lavoro, l'abbassamento a 4 mesi del periodo minimo di aspettativa volontaria e l'elevazione da 1 a 2 anni della durata massima dell'aspettativa per motivi di famiglia, utilizzabile anche in forma frazionata

Il Titolo V disciplina l'applicazione del criterio di uguaglianza nell'ambito del lavoro pubblico e introduce il principio della "presenza equilibrata" di uomini e donne (individuato, in via generale, nel rapporto limite del 60%, da un lato, e del 40%, dall'altro lato) negli organi direttivi dell'amministrazione statale, nominati dal Governo; tale principio deve inoltre essere osservato nelle nomine effettuate nei consigli di amministrazione delle imprese, al cui capitale partecipa l'amministrazione dello Stato. Il rispetto del principio di uguaglianza si applica anche alle Forze Armate ed alle forze e ai corpi di pubblica sicurezza dello Stato.

Il Titolo VI riguarda l'uguaglianza di trattamento nell'accesso a beni e servizi forniti al pubblico, con particolare attenzione al settore delle assicurazioni o affini, dove non si potrà considerare il sesso come fattore discriminante nel calcolo di premi e di prestazioni, a meno che esso non costituisca, sulla base di dati statistici pertinenti ed affidabili, un elemento determinante nella valutazione del rischio.

Il Titolo VII concerne le attività di responsabilità sociale delle imprese, volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne. Particolarmente innovativa, nel panorama europeo, è la disposizione che impone, anche nei consigli di amministrazione delle società commerciali private dotate di bilanci, "una presenza equilibrata di donne e uomini" da realizzarsi entro 8 anni dall'entrata in vigore della legge.

Il Titolo VIII istituisce la "Commissione Interministeriale di Uguaglianza tra donne e uomini" ed il "Consiglio di Partecipazione della Donna", entrambi da definirsi in via regolamentare, nonché delle "Unità di Uguaglianza" presso ciascun ministero

Da segnalare, infine, la disposizione aggiuntiva seconda che modifica la Legge elettorale generale, introducendo il principio delle cosiddette "quote rosa": è infatti previsto che, nelle liste dei candidati per l'elezione al Congresso dei Deputati, dei rappresentanti spagnoli al Parlamento europeo e per le elezioni regionali e locali, sia presente una rappresentanza minima del 40% per ciascuno dei due sessi.



## Stati Uniti d'America

### Legge

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE / DIFESA

### ***NATO Freedom Consolidation Act of 2007 (Public Law 110-17)*** ***(Legge promulgata il 9 aprile 2007)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_public\\_laws&docid=f:publ017.110.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_public_laws&docid=f:publ017.110.pdf)

Il *NATO Freedom Consolidation Act*, approvato definitivamente dal Senato americano il 15 marzo 2007 ed entrato in vigore dopo la promulgazione del Presidente Bush, avvenuta lo scorso 9 aprile, riafferma il supporto degli USA all'ammissione alla *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dei paesi europei di nuova democrazia, pronti ad assumersi le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Alleanza Nord Atlantica. In particolare, la legge chiede la tempestiva ammissione alla NATO di Albania, Croazia, Macedonia (FYROM), Georgia e Ucraina.

Negli anni passati, ognuno di questi cinque paesi aveva espresso il desiderio di entrare a far parte della NATO e di lavorare per adempiere agli specifici requisiti richiesti per la *Membership*.

Il Congresso americano ha preso atto degli importanti avanzamenti nel campo delle riforme compiuti da Albania, Croazia e Macedonia, attraverso la partecipazione, a partire dal 2002, al *Membership Action Plan* (MAP) della NATO, un programma volto a fornire consulenza, assistenza e supporto materiale ai paesi che desiderano entrare a far parte dell'Alleanza. La Georgia e l'Ucraina non sono state ancora ammesse al *Membership Action Plan*, tuttavia hanno compiuto notevoli progressi ed il potenziale ingresso nella NATO indurrà le emergenti democrazie a realizzare importanti riforme nel diritto e nella società civile. Per il Congresso statunitense un più stretto rapporto con l'Alleanza atlantica favorirà lo sviluppo di tali valori e contribuirà alla sicurezza comune. Dunque, l'eventuale ammissione alla NATO di questi paesi potrebbe rappresentare un successo per l'Europa, gli USA e la stessa Alleanza Nord Atlantica, nell'ambito dell'azione di ampliamento dell'area di pace e di sicurezza.

Il *NATO Freedom Consolidation Act* del 2007, inoltre, autorizza l'estensione dell'assistenza militare americana ai cinque paesi nel corso dell'anno fiscale 2008.

Per l'ammissione alla NATO di Albania, Croazia, Georgia, Macedonia e Ucraina, il *Congressional Budget Office* (CBO) ha previsto uno stanziamento di 42 milioni di dollari per il periodo 2008-2012, nell'ambito del programma previsto nel *NATO Participation Act* del 1994, una legge approvata per agevolare il supporto degli Stati Uniti all'ammissione di nuovi Stati all'Alleanza Atlantica.





## **Politiche economiche**





Francia

Legge

## TELEVISIONE DIGITALE

***Loi n. 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (J.O. del 7 marzo 2007)***  
<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0600104L>

La legge n. 2007-309 modifica la legge del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione (c.d. Legge *Léotard*, già più volte modificata) ai fini della modernizzazione della diffusione audiovisiva e organizza il calendario e le modalità per l'abbandono della televisione analogica, previsto al più tardi per la fine del 2011. Il passaggio alla televisione digitale (TNT) comporterà la moltiplicazione dei canali accessibili a tutti e permetterà l'attuazione dell'evoluzione tecnologica in due settori in particolare: l'attuazione della televisione ad alta definizione (TVHD) e lo sviluppo della televisione mobile.

La nuova legge promuove l'estensione della copertura della televisione digitale terrestre, ritenuta prioritaria per il servizio pubblico, e prevede incentivi consistenti nel prolungamento di cinque anni delle loro autorizzazioni anche per gli attuali operatori privati che impegnino i loro investimenti economici e proseguano nell'estensione della copertura digitale fino al 95% del territorio (artt. 96-1 e 99, nuova versione, della legge del 1986). La legge accorda anche un "canale digitale in più" agli attuali editori nazionali di servizi di televisione diffusi in modalità analogica (*TF1*, *M6* e *Canal Plus*) a compensazione della cessazione anticipata del loro segnale analogico rispetto alle scadenze precedentemente fissate (art. 104, nuova versione, della legge del 1986).

Per quanto riguarda le trasmissioni in analogico, le nuove disposizioni disciplinano l'organizzazione del loro abbandono prevedendo che avvenga a partire da marzo 2008 secondo un calendario stabilito, zona per zona o canale per canale, dal *Conseil de l'audiovisuel* (CSA) (art. 6 della nuova legge).

La legge organizza infatti l'abbandono della diffusione delle trasmissioni per via analogica in tre tappe: dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il CSA è abilitato a ritirare alcune frequenze analogiche in determinate zone geografiche, permettendo l'estensione della copertura della televisione numerica (TNT) nelle zone in cui si registra una forte penuria di frequenze; successivamente, a partire dal 31 marzo 2008, il CSA procederà all'estinzione progressiva, per zona geografica, della diffusione della televisione per via analogica; infine la diffusione dei servizi di televisione per vie hertziana terrestre in modalità analogica terminerà definitivamente alla data del 30 novembre 2011.

E' prevista una forma di vigilanza parlamentare su tutto il processo attraverso la

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



*Commission du dividende numérique*, composta da quattro deputati e quattro senatori designati dalla rispettive assemblee tra i membri delle commissioni competenti per la cultura e gli affari economici, che rimarrà in carica fino al 30 novembre 2011. La *Commission* si pronuncerà sul progetto di schema nazionale di riutilizzo delle frequenze liberate dalla fine della diffusione analogica ad essa sottoposto dal Primo Ministro e potrà far conoscere in ogni momento le sue osservazioni e le sue raccomandazioni (art. 2).

La legge sulla modernizzazione della diffusione audiovisiva prevede anche alcune disposizioni volte ad assicurare che le abitazioni di nuova o vecchia costruzione, in proprietà o in locazione, vengano equipaggiate delle attrezzature necessarie per ricevere i programmi secondo le nuove modalità (artt. 7-13). Inoltre anche le radio e i televisori venduti dopo la promulgazione della nuova legge dovranno progressivamente essere attrezzati di adattatore per la ricezione dei servizi della televisione digitale terrestre; a partire dal 1° dicembre 2008, i televisori e i registratori ad alta definizione dovranno essere integrati con un adattatore previsto a tale scopo e verrà accordata agli apparecchi che rispondano ai requisiti tecnici l'etichetta "predisposto per l'alta definizione" o "predisposto per la radio digitale" (art. 19).

Per quanto riguarda la televisione ad alta definizione vengono fissati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a trasmettere in alta definizione (art. 22) mentre, per la televisione mobile (artt.22-30), la legge prevede la creazione di nuovi canali ed estende anche alla televisione mobile le norme esistenti in materia di concorrenza nelle telecomunicazioni (art. 30).

Gli ultimi articoli della legge dettano, tra l'altro, l'adeguamento delle disposizioni fiscali per le imposte a carico dei distributori di servizi radio-televisivi (artt. 35-36) e delle imprese di videogiochi (art. 37) e prevedono una campagna nazionale di comunicazione attraverso i media nazionali e locali per assicurare l'informazione dei consumatori sulle conseguenze dell'estinzione della diffusione analogica dei servizi di televisione e della modernizzazione della diffusione audiovisiva (art. 39).



Germania

Legge

## TRASPORTI FERROVIARI - SICUREZZA

### ***Fünftes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften, vom 16. April 2007 (BGBl Teil I, S. 522) - Quinta legge di modifica delle disposizioni concernenti le ferrovie***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0522.pdf>

Il provvedimento in esame, adottato con l'assenso obbligatorio del *Bundesrat*, modifica, all'articolo 1, la legge generale sui trasporti ferroviari (*Allgemeine Eisenbahngesetz*) del 27 dicembre 1993 e, all'articolo 2, la legge sull'amministrazione federale del traffico ferroviario (*Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung*) del 27 dicembre 1993, nel rispetto dei principi sanciti nella Legge fondamentale (*Grundgesetz - GG*) e, in particolare, dell'articolo 73, n. 6a, in base al quale la Federazione ha competenza legislativa esclusiva nelle materie concernenti i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (Ferrovie della Federazione, *Bundebahn*), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie federali, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione, e dell'articolo 74, comma 1, n. 23, che prevede la competenza legislativa concorrente in materia di linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna.

La legge del 16 aprile 2007 ha principalmente lo scopo di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

La direttiva sulla sicurezza delle ferrovie è intesa a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario comunitario e a migliorare l'accesso al mercato dei servizi ferroviari attraverso l'armonizzazione del contenuto delle norme di sicurezza degli Stati membri, la ripartizione delle responsabilità tra i soggetti interessati, lo sviluppo di obiettivi e di metodi comuni di sicurezza, l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un'autorità preposta alla sicurezza e di un organismo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti e la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.

La legge tedesca di recepimento prevede la competenza federale per l'adempimento dei compiti dell'autorità preposta alla sicurezza (*Sicherheitsbehörde*), l'istituzione di un comitato per le questioni concernenti la sicurezza e di un organismo per le indagini sugli incidenti, la certificazione di sicurezza per le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture, nonché l'accesso alla formazione.



## Regno Unito

### Legge

## LEGISLAZIONE ECONOMICA

### ***Income Tax Act 2007***

***(Legge promulgata il 20 marzo 2007)***

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/20070003.htm>

La legge, costituita da più di mille disposizioni suddivise in diciassette parti e corredata di alcuni allegati, è da ricondurre alla serie di interventi di “manutenzione normativa” e di consolidamento della legislazione tributaria realizzati in attuazione del programma denominato *Tax Law Review Project* (tra i quali può ricordarsi il *Capital Allowances Act* del 2001, segnalato nel Bollettino LS n. 1/2001, p. 42). Tale progetto, la cui origine può farsi risalire alla relazione al Parlamento presentata dallo *Inland Revenue* nel dicembre del 1995 (dal titolo: *The Path to Tax Simplification*), è finalizzato a semplificare e a consolidare la vigente legislazione in materia fiscale senza apportarvi rilevanti modifiche di contenuto ma riformulando la disciplina in testi legislativi coerenti e in termini più accessibili ai destinatari delle disposizioni medesime: principalmente i contribuenti, ma anche i soggetti chiamati, in ragione della loro attività istituzionale o professionale, ad applicarle.

L'attività di concreta revisione e riformulazione normativa (si parla al riguardo di *rewritten legislation*) è demandata ad un gruppo di redattori che, in ragione dell'elevato grado di complessità delle materie disciplinate, annovera non solamente tecnici del *drafting* normativo (funzionari parlamentari designati dal *Parliamentary Counsel Office*, di norma coinvolti nella redazione della legislazione primaria di iniziativa governativa) ma anche di esperti del campo provenienti dalla pubblica amministrazione e dal settore privato. L'opera di revisione legislativa è altresì coordinata da un *Consultative Committee* (incaricato di tenere i rapporti con i settori professionali e le parti sociali) e da uno *Steering Committee*, e si giova, inoltre, dell'apporto di organismi indipendenti di riconosciuto prestigio, quale il *Tax Law Review Committee* (istituito nel 1994 in seno allo *Institute for Fiscal Studies*).

Il progetto è dunque destinato a tradursi in singoli atti di iniziativa legislativa del Governo, concernenti ambiti di politica economica e fiscale sottratti al recente processo di devoluzione di competenze alle autonomie locali, e prevede la presentazione di altrettanti *rewrite bills* da sottoporre all'esame parlamentare secondo determinate regole procedurali; è prevista, in particolare, l'assegnazione dei *bills* ad un *Second Reading Committee*, ed il loro successivo esame da parte di un *Joint Committee* istituito tra i due rami del Parlamento. I disegni di legge, a loro volta, divengono oggetto di pubblica consultazione affinché i soggetti e i gruppi sociali interessati possano formulare le proprie

*segue*



osservazioni; nel caso di cui si tratta, il *bill* è stato anche sottoposto, in modo informale, ad un esame ulteriore da parte di specialisti per i profili relativi alla disciplina societaria e finanziaria.

I criteri basilari cui deve conformarsi la redazione della legislazione consolidata, secondo le raccomandazioni a suo tempo formulate in esordio del *Project*, interessano la struttura e il linguaggio dei testi legislativi, e sono individuati, in particolare, nella logica e coerente struttura da conferire alla disciplina; nel maggior uso di definizioni esplicative; nel ricorso a proposizioni brevi e ad un linguaggio chiaro e comprensibile (“*plain language*”), qualora da ciò non derivino effetti novativi del contenuto delle disposizioni, o tali da menomare la precisione e l’univocità del loro significato; nella migliore articolazione dei testi normativi, in modo che regole simili siano racchiuse in paragrafi omogenei, segnalate con titoli e rese così più facilmente ricercabili; nella scelta, infine, di nuovi formati grafici che facilitino la lettura dei testi.

Tra i molteplici e complessi profili disciplinati dal provvedimento in esame, possono qui richiamarsi, a titolo di esempio,: i principi e le definizioni generali della disciplina tributaria; le regole sul prelievo fiscale e i relativi criteri di calcolo; la fiscalità delle imprese; la deducibilità (*reliefs*) dalle imposte per spese, interessi, donazioni.



Spagna

Legge

## CONCORRENZA

***Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. (BOE núm. 81)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/04/pdfs/A14635-14639.pdf>

Il provvedimento in esame recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2006/111/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie, che intercorrono tra gli Stati membri e le imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria di determinate imprese.

L'obiettivo fondamentale della legge è quello di evitare gli abusi di posizione dominante da parte di quelle imprese a cui gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a fronte della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il provvedimento si compone di 16 articoli, di tre disposizioni aggiuntive e quattro finali. Gli articoli da 2 a 7 individuano gli obblighi a carico delle imprese pubbliche, cioè tutte quelle imprese in cui i pubblici poteri possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante in ragione degli assetti proprietari, della partecipazione finanziaria o delle norme speciali che ne regolano l'attività. Tali imprese invieranno alla *Intervención General de la Administración del Estado* un supplemento di informazioni, che non formerà parte integrante dei conti annuali e che non sarà oggetto di pubblicazione. Tale invio è finalizzato a raccogliere in un unico punto, dati altrimenti disseminati presso le singole realtà imprenditoriali, facilitandone così l'accesso alla Commissione Europea.

Il supplemento, che sarà tenuto a disposizione della Commissione UE per cinque anni, conterrà: dati sui fondi messi a disposizione dalle amministrazioni pubbliche (statali, autonome o locali), sia direttamente sia attraverso la mediazione di altre imprese pubbliche o enti finanziari; dati sull'utilizzo effettivo dei fondi; dati sugli obiettivi perseguiti nel conferimento dei fondi.

Gli articoli da 8 a 13 recano gli obblighi a carico delle imprese che sono tenute a presentare una contabilità separata. Ai fini del provvedimento in esame sono tenute alla contabilità separata le imprese beneficiarie di concessioni di diritti speciali od esclusivi da parte delle amministrazioni pubbliche statali, autonome o locali e le imprese alle quali è stata affidata la gestione di un servizio economico di interesse generale, per la quale ricevono compensazioni di qualsiasi genere. Per diritto esclusivo, in base a quanto disposto dall'articolo 8, deve intendersi qualunque diritto concesso dalle amministrazioni pubbliche ad un'impresa attraverso una norma o un provvedimento amministrativo, che

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





permette a tale impresa in esclusiva di prestare un servizio o intraprendere un'attività in una specifica zona geografica. Il diritto speciale è quello concesso ad un numero limitato di imprese. Come per le imprese pubbliche, le imprese tenute alla contabilità separata dovranno inviare alla *Intervención General de la Administración del Estado*, entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, un supplemento di informazioni che non farà parte dei conti annuali e non sarà oggetto di pubblicazione. Il supplemento dovrà contenere: informazioni separate sulle entrate e sui costi corrispondenti a ciascuna delle attività realizzate dall'impresa e informazioni dettagliate sui metodi di assegnazione di imputazione degli impiegati. Anche questi dati saranno tenuti a disposizione della Commissione UE per cinque anni, a partire dal termine dell'esercizio annuale a cui si riferisce il supplemento.

Il capitolo IV reca gli obblighi a carico delle imprese pubbliche manifatturiere, cioè quelle imprese la cui attività ordinaria (quella per la quale l'impresa realizza almeno il 50 per cento del fatturato) consiste nella trasformazione fisica, meccanica, chimica di materiali, sostanze o componenti per nuovi prodotti. La legge in esame riporta in allegato la lista di tali attività.

Le imprese pubbliche manifatturiere, che nell'esercizio precedente hanno registrato un fatturato superiore a 250 milioni di euro, dovranno inviare alla *Intervención General de la Administración del Estado*, entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio la seguente documentazione: i conti annuali e il rapporto sulla gestione di impresa singolo e consolidato, che sono tenute a presentare in base alla normativa contabile; un supplemento, che non sarà pubblicato, contenente informazioni su qualsiasi intervento pubblico a sostegno dell'impresa (finanziamenti, pagamento degli oneri sociali, pagamento delle imposte sulla società), informazioni dettagliate sulle transazioni effettuate dall'impresa pubblica con altre imprese del gruppo di appartenenza, o con altri gruppi di imprese pubbliche.



Spagna

Legge

## OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

***Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores (BOE núm. 89)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16260-16270.pdf>

La legge in esame, che entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione, modifica la *Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores*, e recepisce nell'ordinamento spagnolo due direttive comunitarie: la 2004/25/CE relativa alle offerte pubbliche d'acquisto (conosciuta come direttiva sulle OPA) e la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni relative ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In primo luogo l'articolo 1 della legge stabilisce che la *Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)* - organismo omologo alla Consob potrà escludere dalla negoziazione quei titoli, che non raggiungono i requisiti di diffusione, frequenza o volume di contrattazione previsti per via regolamentare o quei titoli emessi da società che non ottemperano gli obblighi in materia di pubblicazione delle informazioni. Tale esclusione potrà essere disposta dalla Commissione di propria iniziativa o su proposta degli organi, che gestiscono i mercati finanziari secondari ufficiali. Tali decisioni saranno assunte dopo aver sentito la società emittente. La società esclusa dovrà promuovere un'offerta pubblica d'acquisto dei titoli non ammessi alla negoziazione.

L'articolo 2 modifica il regime delle informazioni periodiche: annuali, semestrali e trimestrali, che l'emittente deve elaborare, pubblicare e diffondere, nonché sottoporre alla *CNMV*. In particolare quando la Spagna è lo Stato membro di origine delle società che emettono titoli ammessi alla negoziazione, tali società dovranno diffondere la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi al massimo dalla chiusura di ciascun esercizio e lasciarla a disposizione del pubblico per almeno cinque anni. Tale relazione conterrà: il bilancio sottoposto a revisione e certificato, la relazione sulla gestione e le attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente. Allo stesso modo le società che emettono azioni o titoli dovranno pubblicare una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio finanziario, entro due mesi dalla fine di tale semestre e lasciarla a disposizione del pubblico per cinque anni. La relazione finanziaria semestrale comprenderà: i bilanci annuali abbreviati, una relazione intermedia sulla gestione e le attestazioni di responsabilità. L'articolo 5 pone a carico degli azionisti l'obbligo di comunicare alla società emittente e alla *CNMV* le acquisizioni o la perdita di partecipazioni azionarie significative con diritto di voto nel capitale sociale della società

*segue*



emittente.

L'articolo 14 elenca dettagliatamente le informazioni che devono essere rese pubbliche attraverso la relazione sulla gestione. In particolare la relazione deve rendere conoscibile: la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non vengono scambiati in un mercato regolamentato comunitario; qualunque restrizione inerente la trasmissibilità dei titoli o il diritto di voto; le partecipazioni significative dirette o indirette al capitale sociale; i patti parasociali; i poteri dei membri del consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 individua le condizioni che rendono obbligatorio il lancio di un'OPA, demandando, tuttavia, ad un successivo regolamento i termini di applicazione. In particolare la nuova legge individua la percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo della società come richiesto dalla direttiva, che rimette agli Stati membri in cui hanno sede legale le società l'individuazione di tale soglia. L'articolo 8.2 dispone che una persona fisica o giuridica detiene il controllo di una società, singolarmente o insieme ad altri che agiscono di concerto con lui, quando raggiunge, direttamente o indirettamente, una percentuale di diritti di voto pari al 30 per cento o, in caso di partecipazione inferiore al 30 per cento, quando designa, nei termini che saranno disposti per via regolamentare, un numero di consiglieri, che uniti a quelli precedentemente nominati, rappresentano più della metà dei membri dell'organo di amministrazione della società. Pertanto le imprese sono obbligate a lanciare un'OPA del 100 per cento del capitale, ad un prezzo equo per tutti i possessori dei titoli, se si acquisisce il controllo (30 per cento) attraverso l'acquisto di azioni o titoli che conferiscono direttamente o indirettamente, diritti di voto in tale società; patti parasociali con altri possessori di titoli o altri casi di natura analoga che saranno stabiliti con regolamento. Tali obblighi si riferiscono a tutte quelle società le cui azioni sono, in tutto o in parte, ammesse alla negoziazione in un mercato secondario ufficiale spagnolo e che hanno la loro sede legale in Spagna.

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva sulle OPA, per prezzo equo si intende il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, per gli stessi titoli in un periodo di tempo anteriore all'offerta, la cui durata sarà fissata per via regolamentare. Tuttavia la *CNMV*, con decisione motivata, potrà modificare tale prezzo in alcuni casi individuati dallo stesso articolo 8: se il prezzo più elevato sia stato fissato mediante un accordo tra il compratore e il venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in questione siano stati manipolati, se i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali.

La *CNMV* potrà dispensare dall'obbligo di formulazione dell'OPA nel caso in cui un'altra persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, una percentuale uguale o superiore a quella per la quale è previsto l'obbligo di formulazione dell'offerta.

Inoltre, gli organi di amministrazione della società sulla quale è stata lanciata l'OPA o delle società del gruppo di appartenenza, dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione della *junta general de accionistas* prima di intraprendere qualunque azione che possa ostacolare l'OPA (*passivity rule*), ad eccezione della ricerca di altre offerte, ed, in particolare prima di avviare qualunque emissione di titoli, finalizzata ad impedire che l'offerente ottenga il controllo della società.

La Spagna non ha invece aderito alla c.d. "regola di neutralizzazione" recata dall'art.11 della direttiva, lasciando alla scelta discrezionale delle imprese la decisione di far ricorso alle restrizioni al trasferimento di titoli o al diritto di voto presenti nei rispettivi statuti.



Spagna

Legge

## SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI PROFESSIONI LEGALI

**Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (BOE núm. 65)**

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf>

L'organizzazione delle libere professioni attraverso le c.d. società professionali rappresenta la risposta ad una domanda di servizi sempre più qualificati ed integrati tra diverse discipline espressa da soggetti pubblici e privati.

La legge in esame si propone un duplice obiettivo: dare certezza giuridica alle relazioni societarie che si instaurano all'interno di tali entità, introducendo un regime *ad hoc* per esse; rafforzare le garanzie per i clienti e utilizzatori dei servizi professionali prestati in forma collettiva, allargando la platea dei soggetti responsabili.

L'articolo 1 stabilisce che le società professionali sono quelle che hanno come oggetto sociale l'esercizio di un'attività professionale, per il cui svolgimento è necessario un titolo universitario e l'iscrizione al corrispondente ordine professionale. Le società potranno essere costituite scegliendo tra le diverse forme giuridiche contemplate nell'ordinamento giuridico spagnolo ed agiranno nel rispetto di quanto disposto dalla legge in esame e dalle norme relative alla forma societaria prescelta.

L'atto costitutivo della società sarà una scrittura pubblica e conterrà le seguenti informazioni: nomi di tutti i professionisti che prestano servizio sotto la denominazione societaria, con l'indicazione di coloro che sono soci professionisti; ordine professionale al quale sono iscritti i professionisti e relativo numero di iscrizione; descrizione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale e identificazione delle persone incaricate dell'amministrazione e della rappresentanza della società.

La società dovrà essere iscritta sia al Registro delle Società (*Registro Mercantil*) sia al Registro delle Società Professionali presso l'ordine professionale nel cui territorio ha sede la società stessa. La pubblicità delle informazioni contenute in entrambi i registri si realizzerà mediante un portale Internet sotto la responsabilità del Ministero della Giustizia. L'accesso al portale sarà pubblico, gratuito e permanente.

L'atto costitutivo determinerà il regime di partecipazione dei soci ai risultati della società, in mancanza di tali disposizioni i profitti e le perdite saranno distribuiti in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale. I sistemi in base ai quali potrà essere calcolata la distribuzione dei risultati potranno essere funzione del contributo di ciascun socio al buon andamento della società. In tal caso l'atto costitutivo dovrà espressamente indicare i parametri quantitativi e qualitativi da applicare. In ogni caso la distribuzione finale dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci con le maggioranze

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



previste nell'atto costitutivo, che non potranno in ogni caso essere inferiori alla maggioranza assoluta del capitale.

Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale l'articolo 11 dispone che la responsabilità dei soci sarà conseguenza della forma giuridica scelta. Tuttavia dei debiti della società che derivano da atti professionali risponderanno in solido la società e i professionisti, soci o meno, che hanno prestato il servizio in quanto sono comunque applicabili le regole generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Le società professionali sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi in cui esse possono incorrere nello svolgimento dell'oggetto sociale.

La condizione di socio professionista non è trasmissibile, fatto salvo il caso del consenso di tutti i soci professionisti. Tuttavia nell'atto costitutivo può esser autorizzata la trasmissione a maggioranza dei soci.

I soci professionisti potranno separarsi in qualunque momento se la società è stata costituita a tempo indeterminato, oppure nei casi previsti dall'atto costitutivo o per giusta causa nel caso in cui la società sia stata costituita a tempo determinato.

L'articolo 17 introduce, inoltre, regole *ad hoc* per le società professionali che adottano forme societarie (società di capitali) che limitano l'esposizione dei soci rispetto al passivo della società. Ad esempio nel caso di società per azioni esse dovranno essere nominative.

Infine, la seconda disposizione aggiuntiva estende il regime di responsabilità introdotto dall'articolo 11 della legge in esame a tutti i casi in cui due o più professionisti svolgono congiuntamente un'attività professionale, che non sia formalizzata in una società. Tale caso ricorre quando l'attività è svolta sotto una denominazione comune o si emettono fatture, documenti o ricevute sotto tale denominazione. Pertanto tali professionisti risponderanno in solido dei debiti e delle responsabilità relative all'esercizio dell'attività professionale.



## **Politiche sociali**







## Francia

### Legge

## ANZIANI

### ***Loi n. 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (J.O. du 7 mars 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600126L>

L'invecchiamento della popolazione sta provocando in Francia un aumento costante dei provvedimenti di protezione giuridica degli anziani affetti da incapacità, con particolare riguardo per lo strumento della tutela.

In questo regime giuridico la persona incapace perde tutti i suoi diritti e, in modo continuativo, deve essere rappresentata in tutti gli atti della vita civile. A tal fine è necessaria una pronuncia giudiziaria, da parte del *juge des tutelles* del *Tribunal d'instance* del luogo di domicilio.

La legge introduce una serie di novità nel Codice civile, rispetto alla previgente normativa che risale al 1968.

La sottoposizione a tutela sarà possibile solo in caso di alterazione grave delle facoltà mentali o fisiche della persona, accertata da un certificato sanitario circostanziato. Questo sarà redatto da un medico iscritto in un elenco predisposto dal Procuratore della Repubblica, e dovrà in seguito essere registrato presso la cancelleria del *Tribunal d'instance*. Di conseguenza vengono soppressi dalla legge i motivi di "prodigalità", "intemperanza" o "inedia".

La sottoposizione a tutela può essere chiesta dalla persona, dal coniuge, da un figlio, da un ascendente, da un fratello, da una sorella o dal curatore (quando una domanda di curatela approvata dal giudice abbia preceduto la domanda di tutela). Infine, può essere decisa d'ufficio dal giudice.

Si ricorda che vi è curatela quando non vi è rappresentanza, ossia quando la persona conserva l'integrità dei suoi diritti, ma deve farsi consigliare e controllare da un curatore.

La nuova legge istituisce inoltre un "mandato di protezione futura" (*mandat de protection future*), stabilito con atto notarile o scrittura privata, nel quale la persona ancora capace può decidere le modalità della sua eventuale protezione futura, attraverso la nomina di un terzo incaricato di seguire i suoi beni e la sua persona in caso di sopravvenuta incapacità. La legge precisa che la precedenza nella scelta del tutore deve essere data al coniuge, a un membro della famiglia o a un parente.

L'attribuzione di un "mandato di protezione futura" è consentita anche ai genitori di un figlio disabile, i quali potranno così organizzare la sua presa in carico nel periodo successivo alla loro morte o dopo una loro eventuale incapacità.

*segue*





La nuova legge rafforza inoltre i diritti della persona, che deve essere ascoltata dal giudice nel procedimento di tutela, salvo alcuni casi di urgenza determinati in modo tassativo dalla legge.

Inoltre, i provvedimenti di tutela pronunciati dal giudice saranno validi per cinque anni, con possibilità di rinnovo solo al termine di un riesame integrale della domanda.

Da segnalare, ancora, che nel corso della tutela la persona interessata può prendere da sola le decisioni relative alla sua persona, per esempio in materia di salute, e può compiere da sola gli atti “strettamente personali” (per esempio la scelta della residenza), sempre nella misura delle sue possibilità mentali e fisiche, restando affidati al suo tutore meri compiti di informazione e di assistenza.

Inoltre, su autorizzazione del giudice, essa potrà effettuare alcuni atti dapprima vietati alle persone sotto tutela, come ad esempio l’assicurazione sulla vita, il testamento o l’esercizio del voto.

Va aggiunto che il tutore ha l’obbligo di presentare annualmente un rendiconto di gestione, in merito agli atti compiuti per conto della persona sotto tutela. Vengono tuttavia esentati da questo adempimento le tutele concernenti persone con redditi molto bassi.

I tutori esterni alla famiglia costituiranno una professione, i *mandataires judiciaires à la protection des majeurs*, sottoposta a regole comuni di reclutamento, formazione, controllo, valutazione e retribuzione.

A questo riguardo sarà la persona oggetto di tutela che provvederà, nella misura dei suoi mezzi, alle spese occasionate dalla sua protezione, ma previo accordo del giudice. Se necessario, la retribuzione dei mandatarî potrà essere assicurata da un finanziamento pubblico.

Da ultimo, si deve osservare che il succitato “mandato di protezione futura” costituisce in ordine di tempo l’ultimo tipo di mandato preventivo introdotto nella legislazione francese, dopo il “mandato a persona di fiducia” (legge di riforma del Codice della sanità pubblica del 2002), il “mandato ad effetto postumo” (legge del 2006 sulle successioni) e il “mandato per preservare gli interessi del costituente” (legge del 2007 sul trust). Questa estensione del mandato preventivo a vari rami del diritto segnala la sempre più diffusa contrattualizzazione del principio di precauzione nell’attuale diritto francese.



Francia

Legge

## MINORI - TUTELA

***Loi n. 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (J.O. del 6 marzo 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0600056L>

La legge persegue l'obiettivo di migliorare le azioni di prevenzione delle situazioni a rischio per i minori. In base alle leggi sul decentramento che attribuiscono ai Consigli generali (assemblee elettive dei dipartimenti) la responsabilità dell'assistenza sociale all'infanzia, il provvedimento in esame affida ad essi, ed in particolare ai loro Presidenti, un ruolo centrale nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi sociali al fine di garantirne la continuità e la coerenza.

La riforma ridefinisce le politiche di protezione dell'infanzia e stabilisce tre assi di intervento prioritari: la prevenzione, la segnalazione di situazioni a rischio e la diversificazione degli interventi.

Riguardo al primo punto, l'accento è posto sull'individuazione precoce dei fattori di rischio e sulle attività di valutazione a cadenze regolari. Le principali azioni individuate dalla riforma sono i colloqui previsti al quarto mese di gravidanza, le visite a domicilio nei primi giorni dopo la nascita, i bilanci sistematici nel periodo di frequenza della scuola materna, le visite mediche obbligatorie e gratuite ogni tre anni per i minori da 6 a 15 anni e l'istituzione di luoghi di ascolto e accoglienza per gli adolescenti a rischio.

I dispositivi di segnalazione dei minori in pericolo sono stati riorganizzati dalla legge attraverso l'obbligo, per gli operatori sociali, di trasmissione al Presidente del Consiglio generale di informazioni che possano destare preoccupazione. In ogni dipartimento è stato istituito un Osservatorio della protezione dell'infanzia composto da rappresentanti del Consiglio generale, dell'autorità giudiziaria e degli enti che operano nel settore, la cui attività riguarda la raccolta, il trattamento e la valutazione dei dati relativi all'infanzia in pericolo e la rilevazione statistica dei casi trasmessi all'assemblea dipartimentale, ai rappresentanti dello Stato e all'autorità giudiziaria. L'Osservatorio inoltre segue l'attuazione della politica dipartimentale e controlla i servizi sociali e medico-sociali. Sono stati inoltre definiti i casi in cui la protezione dei minori deve passare dalla competenza amministrativa a quella giudiziaria: l'aiuto sociale all'infanzia (ASE) interviene a titolo principale mentre la giustizia è coinvolta in presenza di un pericolo manifesto o nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono accettare l'assistenza proposta dall'ASE. La legge riconosce al minore, capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato dal giudice nelle procedure che lo riguardano qualora sia utile per la tutela dei suoi interessi o ne faccia domanda.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



La diversificazione degli interventi riguarda in particolare le modalità di accoglienza dei minori a rischio. La legge individua diverse tipologie: l'accoglienza giornaliera disposta dall'ASE o dal giudice, che consente di assistere il minore durante la giornata presso strutture abilitate, possibilmente vicine al suo domicilio, per garantirgli un sostegno educativo e per aiutare la famiglia a svolgere il proprio ruolo; l'accoglienza eccezionale o periodoca al fine di allontanare temporaneamente il minore dalla propria famiglia; l'accoglienza specializzata, destinata a bambini o adolescenti che soffrono di turbe comportamentali, presso strutture a carattere terapeutico; l'accoglienza d'urgenza presso i servizi sociali per i minori in situazione di pericolo immediato e che abbiano abbandonato il domicilio familiare, per una durata massima di 72 ore senza l'autorizzazione dei genitori.

Per un'efficace applicazione della legge è stato istituito, presso la Cassa nazionale per gli assegni familiari, un Fondo nazionale di finanziamento della protezione dell'infanzia, allo scopo di compensare le spese sostenute dai dipartimenti per l'assistenza ai minori. Le risorse destinate al fondo saranno individuate nella legge di finanziamento della sicurezza sociale e nella legge finanziaria. La gestione del fondo è affidata ad un comitato di cui fanno parte rappresentanti dello Stato, dei Dipartimenti e della Cassa nazionale per gli assegni familiari.



Francia

Legge

## SANITA PUBBLICA

***Loi n. 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (J.O. del 6 marzo 2007)***  
(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0709967L>)

La legge n. 2007-294 introduce nel *Code de la Santé publique* un nuovo Titolo dedicato alle “Minacce sanitarie gravi” ed altre modifiche con l’obiettivo di razionalizzare i mezzi già esistenti e di dare un quadro giuridico solido alle strutture sorte empiricamente nel corso dell’ultimo decennio per fronteggiare le situazioni di “crisi sanitaria” in Francia . La legge istituisce un Corpo di riserva sanitaria (*Corps de Réserve sanitaire*) e un ente pubblico dello Stato a carattere amministrativo (EPA) incaricato della prevenzione e della gestione dei rischi sanitari eccezionali.

La *Réserve sanitaire* avrà il compito di completare, in caso di situazioni di catastrofe, di urgenza o di minaccia sanitaria grave sul territorio nazionale, i mezzi messi in campo dai servizi dello Stato, delle collettività territoriali e degli altri soggetti partecipanti alle normali missioni di sicurezza civile (*Code de la Santé publique*, articoli da L3132-1 a L3134-3). A tal fine la legge prevede, oltre a forme contrattuali di adesione alla *Réserve*, anche forme di “requisizione” del personale sanitario per la costituzione del Corpo di riserva nei casi di emergenza e detta disposizioni particolari dedicate ai professionisti della sanità coinvolti, per i quali viene definito uno specifico statuto giuridico. Si tratta di un’organizzazione strutturata per i rischi nucleari, radiologici, biologici e chimici (NRBC). Il nuovo Corpo di riserva sarà costituito da professionisti della sanità in attività o in pensione e da altri soggetti rispondenti a determinati requisiti in termini di condizioni di attività, di esperienza o di formazione professionale. Il Corpo comprende una *Réserve* d’intervento e una *Réserve* di rinforzo.

La gestione amministrativa e finanziaria della *Réserve sanitaire* è assicurata da un Ente pubblico statale a carattere amministrativo posto sotto la tutela del ministro della sanità (*Code de la Santé publique*, articoli da L3135-1 a L3135-5).

Le nuove disposizioni prescrivono inoltre in capo alle imprese farmaceutiche l’obbligo di informare le autorità sanitarie in merito all’eventuale sospensione o cessazione della commercializzazione di farmaci utili in caso di minacce sanitarie dei quali non esistano alternative disponibili sul mercato francese, di collaborare alla ricerca delle soluzioni e di rispettare un periodo congruo alla messa a punto delle soluzioni alternative utili a coprire il bisogno di tali farmaci, prima di cessarne la commercializzazione (art. L5124-6).

La legge prevede l’assunzione da parte dello Stato dei costi degli eventuali incidenti sul lavoro o delle malattie professionali dei dipendenti che lavoreranno nella *Réserve sanitaire* e la partecipazione finanziaria ai relativi oneri sociali dell’*Assurance-maladie*.





Germania

Legge

## LAVORO A TEMPO DETERMINATO / ANZIANI

***Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen, vom 19. April 2007 (BGBl Teil I, S. 538) – Legge sul miglioramento delle possibilità di occupazione per i più anziani***

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0538.pdf>

La legge recante disposizioni per il miglioramento delle possibilità di occupazione per i più anziani interviene sulla legge concernente il lavoro a tempo parziale ed i contratti di lavoro a termine (*Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, TzBfG*) del 21 dicembre 2000 e sul Secondo e Terzo libro del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch*).

L'articolo 14, comma 3, della legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a termine prevedeva la possibilità, per le persone che avessero compiuto il cinquantaduesimo anno di età, di accedere ai contratti di lavoro a tempo determinato, senza che l'apposizione del termine fosse giustificata da un motivo oggettivo. Inoltre, non era posto un limite né alla durata del contratto né al numero dei rinnovi del medesimo.

In seguito alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22 novembre 2006, in base alla quale la disciplina tedesca volta ad agevolare i contratti di lavoro a tempo determinato per le lavoratrici ed i lavoratori più anziani violava la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e, in particolare, infrangeva il divieto di compiere discriminazioni basate sull'età, sancito nell'articolo 6, il Governo federale tedesco ha presentato un disegno di legge con il duplice obiettivo di conformare il diritto interno alla normativa comunitaria e di prevedere una serie consistente di misure volte a migliorare le capacità lavorative e ad aumentare le possibilità di occupazione delle persone più anziane, sull'onda di un mutamento demografico che sta cambiando il volto della società tedesca.

La nuova normativa, pur garantendo alle lavoratrici e ai lavoratori più anziani la possibilità di concludere contratti a tempo determinato, prevede per gli stessi il possesso di determinati requisiti al compimento del 52esimo anno di età: immediatamente prima l'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato, la lavoratrice o il lavoratore deve essere rimasto senza attività ("*beschäftigungslos*") per almeno quattro mesi oppure deve essere beneficiario del cosiddetto *Transferkurzarbeitergeld*, una sorta di indennità che lo Stato federale concede al lavoratore in seguito ad una riduzione dell'attività dell'impresa e, conseguentemente, del guadagno (il *Transferkurzarbeitergeld* viene erogato nel periodo di passaggio da un lavoro all'altro), ovvero deve essere destinatario di una misura pubblica di incentivazione all'occupazione.

La legge del 19 aprile 2007 apporta modifiche anche al secondo e terzo libro del codice di

*segue*



legislazione sociale. Le nuove disposizioni sono volte a rafforzare alcune misure a favore dei disoccupati più anziani e, al contempo, dei datori di lavoro.

Al fine di sostenere i lavoratori più anziani nella fase iniziale di un'attività pagata modestamente, si prevede l'erogazione di un *Kombilohn*, un contributo statale che integra il salario netto percepito (*Nettolohn*) ed ammortizza gli svantaggiosi effetti che si producono sul reddito e sulla pensione di vecchiaia (*Alterssicherung*).

I datori di lavoro che assumono persone anziane possono ricevere un'indennità di inserimento (*Eingliederungszuschuss*), a condizione che stipulino contratti a tempo determinato della durata di almeno un anno, senza obbligo di rinnovo.



Germania

Legge

## LAVORO A TEMPO DETERMINATO / UNIVERSITÀ

***Gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der Wissenschaft, vom 12. April 2007 (BGBl Teil I, S. 506) – Legge recante modifiche alle norme di diritto del lavoro in ambito scientifico***

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0506.pdf>

La legge recante modifiche alle norme di diritto del lavoro in ambito scientifico del 12 aprile 2007, all'articolo 1, reca la *Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG* (legge sui contratti di lavoro a tempo determinato in ambito scientifico) mentre, agli articoli 2 e 3, provvede a modificare alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella legge-quadro sull'istruzione superiore universitaria (*Hochschulrahmengesetz – HRG*) e nella legge sui contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i medici specializzandi.

L'articolo 1 (*Wissenschaftszeitvertragsgesetz*), che costituisce il nucleo fondamentale della nuova legge di modifica, è volto a migliorare le possibilità occupazionali in ambito scientifico al termine del periodo di specializzazione (*Qualifizierungsphase*).

Sempre più frequentemente, le scuole superiori di livello universitario (*Hochschulen*) e le istituti di ricerca extrauniversitari (*außeruniversitäre Forschungseinrichtungen*) sostengono i progetti di ricerca, reperendo risorse finanziarie, in gran parte, al di fuori delle università (*Drittmittel*).

I progetti di ricerca finanziati con mezzi forniti da terzi (*drittmittelfinanzierte Projekte*) sono a tempo determinato e per la loro realizzazione le università e le istituti di ricerca extrauniversitari impiegano il personale scientifico ed artistico che ritengono necessario. Fino ad ora, il legislatore federale non aveva disciplinato separatamente i rapporti di lavoro conclusi con le università e gli istituti di ricerca extrauniversitari per lo svolgimento di ricerche finanziate attraverso mezzi forniti da terzi. Si faceva riferimento, in generale, al diritto del lavoro (*Arbeitsrecht*) e, in particolare, alla legge sul tempo parziale e sui contratti di lavoro a termine (*Teilzeit-und Befristungsgesetz*). Le possibilità di un'occupazione a termine in campo scientifico erano molto restrittive o, in generale, non sfruttate.

La nuova legge colma tale vuoto normativo, prevedendo l'estensione della norma contenuta nella *Teilzeit-und Befristungsgesetz*, in base alla quale esiste un motivo oggettivo per la conclusione di un contratto a tempo determinato, nel caso in cui l'azienda richieda una prestazione lavorativa temporanea, anche ai casi in cui la ricerca in ambito scientifico sia finanziata attraverso mezzi forniti da terzi. Tuttavia è necessario che, alla stipula del contratto, sia indicata, in maniera abbastanza certa, la conclusione del progetto di ricerca o l'eventuale definitivo ritiro dei fondi da parte di terzi alla scadenza del contratto.

*segue*





In tal modo, la legge garantisce trasparenza e certezza del diritto nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei progetti finanziati attraverso risorse provenienti da soggetti terzi.

In seguito alla riforma costituzionale federalista, che ha abrogato la legislazione quadro federale e trasferito ai Länder alcune competenze legislative in materia di istruzione universitaria, sono stati stralciati dalla legge quadro sull'istruzione universitaria le disposizioni speciali relative all'occupazione a termine di assistenti e collaboratori universitari (esclusi i docenti) durante il periodo di specializzazione, ora contenuti nella nuova *Wissenschaftszeitvertragsgesetz*. Tali disposizioni (le cosiddette *12-Jahresregelung* bzw. *15-Jahresregelung* in campo medico), sono rimaste invariate e stabiliscono che il personale scientifico ed artistico, che non abbia ancora conseguito il titolo di dottore, possa essere impiegato con un contratto a termine della durata di sei anni. In seguito al conseguimento del titolo di dottore, è consentita la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato della durata di altri sei anni (nove se concluso in ambito medico). Il legislatore federale, anche in questo caso, ha voluto colmare un vuoto normativo, integrando tale disciplina con una disposizione in materia di politica della famiglia con la quale si prevede che, durante il periodo della specializzazione, il contratto a termine possa essere prolungato di due anni per ogni figlio minore a carico.



Spagna

Legge

## PARCHI NAZIONALI

***Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales (BOE núm. 81)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/04/pdfs/A14639-14649.pdf>)

La legge in esame dispone il quadro giuridico di riferimento per la Rete dei Parchi Nazionali, che è un sistema integrato finalizzato a costruire il campione più rappresentativo dell'insieme dei sistemi naturali presenti in territorio spagnolo.

L'articolo 3 della legge definisce i parchi nazionali come quegli spazi naturali di alto valore ecologico, culturale, educativo e scientifico, in ragione della bellezza dei paesaggi, della rappresentatività degli ecosistemi o della singolarità della flora, della fauna o delle formazioni geomorfologiche, la cui conservazione è dichiarata di interesse generale dello Stato.

La Rete dei Parchi Nazionali dovrà collaborare al raggiungimento degli obiettivi dei singoli parchi tanto a livello tecnico, come a livello sociale e patrimoniale, stabilire sinergie nelle azioni proposte dalle diverse amministrazioni pubbliche e cooperare alla realizzazione di modelli di sviluppo sostenibile di riferimento per il territorio nel suo insieme. La Rete e le politiche spagnole in materia di parchi dovranno anche rafforzare l'immagine e i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale. A tale scopo il Ministero dell'Ambiente rappresenterà la Spagna nelle reti internazionali equivalenti, partecipando alle iniziative e stabilendo forme di collaborazione internazionale al fine di favorire la proiezione all'estero della Rete. Il Ministero dovrà anche promuovere una maggiore conoscenza scientifica relativa alla Rete dei Parchi Nazionali e contribuire al finanziamento delle iniziative di sviluppo sostenibile, che approveranno le amministrazioni competenti nelle aree di influenza socio-economica dei parchi nazionali. Inoltre, ogni tre anni, il Ministero dell'Ambiente predisporrà un rapporto sulla situazione della Rete che sarà presentato al Senato e sarà reso pubblico. Tale rapporto sarà integrato con un allegato relativo alla situazione di ciascun parco elaborato dal rispettivo ente di gestione.

Il riconoscimento di un nuovo parco nazionale avrà come obiettivo primario il completamento della rappresentatività dei sistemi naturali all'interno della Rete. I principali requisiti che l'area deve presentare per ottenere la dichiarazione di parco nazionale sono: essere molto rappresentativa in termini di specie e caratteristiche naturali di uno o più degli ecosistemi indicati in allegato alla legge stessa; avere una percentuale rilevante delle specie tipiche del sistema naturale che la Rete intende rappresentare o di quelle minacciate di estinzione in Spagna; avere una superficie continua e non

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



frammentata adatta a permettere l'evoluzione naturale con scarso intervento umano, in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e biologiche e assicurare l'inalterato funzionamento dei processi naturali presenti.

La dichiarazione di parco nazionale avverrà per legge approvata dal Parlamento e implicherà l'inclusione del parco nella Rete Nazionale. L'iniziativa dovrà in ogni caso essere approvata preventivamente dalla Comunità Autonoma competente e, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione delle popolazioni interessate, dovrà essere resa pubblica per un periodo non inferiore a tre mesi. Trascorso tale termine la proposta dovrà essere sottoposta alle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome su cui insiste il territorio del parco. La proposta sarà, quindi, inviata al Ministero dell'Ambiente, che lo sottoporrà al Consiglio delle Rete dei Parchi Nazionali, che si pronuncerà sul rispetto dei requisiti introdotti dalla legge stessa.

La legge che conferisce il riconoscimento di parco nazionale dovrà recare: il nome del parco, gli obiettivi del parco all'interno della Rete, l'ambito territoriale, le limitazioni a tutte quelle attività e usi che possono alterare o mettere in pericolo il conseguimento degli obiettivi del parco ed il regime sanzionatorio applicabile.

Come misura estrema, l'articolo 15 contempla la perdita della condizione di parco nazionale, che avverrà con legge statale a seguito di grave e reiterato inadempimento degli obiettivi disposti dalla legge stessa.

L'articolo 16 ribadisce la competenza delle Comunità Autonome in materia di gestione e organizzazione dei parchi nazionali. Nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di due o più Comunità Autonome, spetterà alle Comunità stesse individuare, di comune accordo, le forme di collaborazione che assicurino la gestione integrata del parco.

In ciascun parco, infine, si costituirà un *Patronato*, che la legge definisce come organo di partecipazione della società alla gestione dei parchi nazionali. Nel *Patronato* saranno rappresentati: l'amministrazione generale statale, la Comunità Autonoma, le amministrazioni locali e tutte quelle associazioni, organizzazioni e istituzioni collegate al parco.



Spagna

Legge

## UNIVERSITÀ

***Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (BOE núm. 89)***  
(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf>)

Il governo socialista spagnolo ha presentato un disegno di legge di riforma della Legge organica del 2001 sulle università, approvata durante il precedente governo popolare, che è giunto ad approvazione definitiva con la Legge organica 4/2007.

Alcune mancanze riscontrate nella precedente legge, unite alla necessità di dare attuazione ad accordi sottoscritti in materia di istruzione superiore a livello comunitario, con particolare riguardo al settore della ricerca, sono i motivi alla base della presente riforma, come sottolineato nell'esposizione dei motivi che precede il testo degli articoli della legge.

Innanzitutto, l'esigenza di armonizzare i sistemi educativi universitari a livello europeo ha determinato la riorganizzazione degli insegnamenti in base a tre cicli: Laurea (*Grado*), Master (*Máster*) e Dottorato (*Doctorado*).

In secondo luogo, la volontà di rafforzare l'autonomia degli istituti, pur accompagnata dall'esigenza di introdurre più penetranti sistemi di valutazione dell'attività degli stessi, ha determinato la scelta di una maggiore flessibilità nella modalità di elezione dei rettori, lasciando alle singole università la decisione sull'opzione da adottare.

Un altro aspetto rilevante è la collaborazione degli istituti con le diverse entità territoriali (Stato e Comunità autonome), che ha portato alla creazione della Conferenza Generale della Politica Universitaria, la cui composizione e funzionamento saranno stabiliti in via regolamentare, e del Consiglio delle Università, che sarà presieduto dal Ministro competente e composto dai rettori delle università e da cinque membri scelti dal Ministro. Modifiche importanti sono state apportate alle modalità di selezione dei docenti delle università pubbliche (*profesorado universitario funcionario*).

Anche per quanto riguarda le tipologie contrattuali di lavoro dei docenti, la nuova legge ha introdotto delle novità, stabilendo le seguenti categorie: Aiuti (*Ayudantes*), formati da dottorandi, Aiuti Professori (*Profesores Ayudantes Doctores*), costituiti da dottori di ricerca, Professori Ordinari (*Profesores Contratados Doctores*), Professori Associati (*Profesores Asociados*), Professori Visitatori (*Profesores Visitantes*), appartenenti ad altre università e contrattati a tempo determinato per finalità particolari di insegnamento o ricerca e, infine, Professori Emeriti (*Profesores Eméritos*).

Al fine di assicurare l'autonomia delle università, garantendo al contempo la qualità dei servizi da esse forniti, la legge istituisce l'Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



e dell'Accreditamento (*Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación*) alla quale sono attribuite diverse funzioni indicate dalla legge stessa.

Un altro punto fondante della legge è costituito dalla collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria e le imprese produttive in ambito scientifico e tecnologico, da realizzarsi sia mediante la creazione di istituti misti di ricerca che attraverso meccanismi di scambio del personale tra i due settori.

Da segnalare poi, su un altro versante, il sostegno alla partecipazione degli studenti nella definizione del sistema universitario, attuato mediante l'elaborazione di uno Statuto dello studente universitario e l'istituzione del Consiglio degli studenti universitari.

La legge organica 4/2007 inserisce inoltre modifiche in un titolo del testo base del 2001, riguardante lo "Spazio europeo dell'insegnamento superiore" (Titolo XIII), e ne introduce un altro, "Sport e partecipazione universitaria" (Titolo XIV), nel quale si considerano lo sport e la partecipazione ad iniziative culturali e sociali di vario genere (*extensión universitaria*) come attività fondamentali nella formazione dello studente universitario.

Un ulteriore aspetto da considerare per la sua rilevanza è costituito dall'attenzione che l'università deve avere, come propulsore di valori positivi quali l'uguaglianza, la tolleranza e la non discriminazione, verso le pari opportunità tra uomini e donne e nei confronti degli individui con disabilità, promuovendo in particolare azioni positive per l'inserimento e la partecipazione effettiva di questi ultimi.

Per favorire, infine, la proiezione internazionale del sistema universitario spagnolo e la mobilità tra le università, sarà costituita un'apposita fondazione nel settore pubblico statale.



## Indice delle voci

ANZIANI (FR) (DE) .....	51, 56
AUTONOMIA LOCALE (ES) .....	26
AVVOCATI (DE) .....	16
CONCORRENZA (ES) .....	42
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (US).....	33
DELINQUENZA MINORILE (FR).....	9
DIFESA (US) .....	33
DIRITTI DELL'UOMO (FR) .....	11
DIRITTO PENALE (DE) .....	20
GIUSTIZIA (UK) .....	22
IDENTITÀ SESSUALE (ES).....	28
IMPIEGATI PUBBLICI (ES).....	29
IRLANDA DEL NORD (UK) .....	24
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DE).....	56, 58
LEGISLAZIONE ECONOMICA (UK) .....	40
LIBERTÀ VIGILATA (DE).....	18
MAGISTRATI (FR).....	12
MINORI – TUTELA (FR).....	53
MOLESTIE (DE) .....	20
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO (ES).....	44
PARCHI NAZIONALI (ES) .....	60
PARITÀ UOMO-DONNA (ES) .....	31
PROCESSO PENALE (FR).....	14
PROFESSIONI LEGALI (ES).....	46
SANITÀ PUBBLICA (FR) .....	55
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (ES).....	46
STATO CIVILE (ES) .....	28
TELEVISIONE DIGITALE (FR) .....	37
TRASPORTI FERROVIARI – SICUREZZA (DE) .....	39
UNIVERSITÀ (DE) (ES).....	58, 62

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America